



Anno XXVIII numero 2 – giugno 2019

Periodico quadrimestrale a cura dell'Ordine degli
Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del
10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri

Cronache dal Foro Parmense

[Redacted text block containing the main body of the article, with several lines of text obscured by black bars.]

Gian Carlo Artoni

[Redacted text block]

poeta-poeta

[Redacted text block]

avvocato-avvocato

[Redacted text block]

(maldestro tentativo redazionale di poesia visuale)
alla maniera di Emilio Isgrò

[Redacted text block]





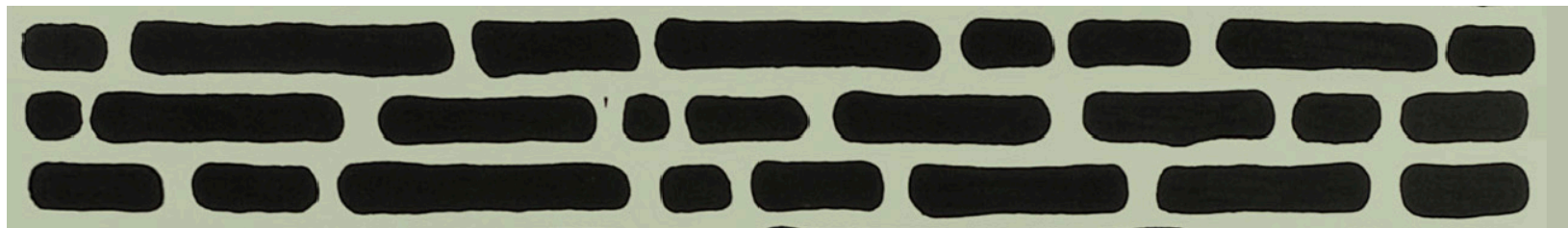
SOMMARIO



pag.	3	editoriale
pag.	4	donne e avvocatura
pag.	8	decennale della Fondazione dell'Avvocatura parmense
pag.	10	Nasrin Sotoudeh: il reato di essere un Avvocato
pag.	12	rifugi proibiti (delirio di un giudice)
pag.	16	la deontologia del difensore d'ufficio

pag.		Gian Carlo Artoni
pag.	i	istituzione
pag.	ii	avvocato
pag.	iv	maestro
pag.	viii	poeta
pag.	xiii	l'inedito

pag.	19	attività del Consiglio
pag.	19	aggiornamento albi
pag.	19	variazioni
pag.	25	segnali di fumo
pag.	29	giurisprudenza disciplinare



chiuso in redazione il 15 luglio 2019

Comitato di redazione:

avv. prof. Luigi Angiello avv. Nicola Bianchi
avv. Simona Cocconcelli avv. Angelica Cocconi
avv. Alberto Magnani avv. Matteo Mancini

Hanno collaborato a questo numero:

avv. prof. Luigi Angiello
avv. Giuseppe Boselli
avv. Simona Cocconcelli
avv. Cecilia Cortesi Venturini
dott. Marzio Dall'Acqua
prof. Isa Guastalla
avv. Franco Magnani
avv. Maria Rosaria Nicoletti
avv. Giorgio Pagliari
avv. Luciano Petronio
avv. Marisa Scartazza
avv. prof. Lucia Silvagna
prof. Bianca Venturini
avv. Attilio Villa
avv. Giacomo Voltattorni
avv. prof. Enzo Vullo





CROLXXXII

Editoriale

di Simona Cocconcelli

In Italia un avvocato su due è donna. E il numero sembra destinato a crescere visto che, come attesta la Cassa forense dal 1981 ad oggi, il numero di iscrizioni delle professioniste è aumentato in modo costante. Eppure siamo solo a distanza di un secolo dalla legge che ha aperto alle donne l'esercizio di tutti, in genere, gli uffici pubblici o civili. Infatti, con l'approvazione della Legge 17 luglio 1919 n. 1176 sulle "Norme circa la capacità giuridica della donna" – nota anche come "Legge Sacchi" dal nome del Deputato Ettore Sacchi che se ne fece proponente in parlamento – venne abolito il plurisecolare istituto dell'autorizzazione maritale. Venne così attuata la più grande riforma della famiglia dell'Italia liberale. Nello specifico, la legge abrogò l'autorizzazione maritale e riconobbe l'accesso delle donne agli impieghi pubblici ed all'esercizio delle professioni, sia pure con alcune significative limitazioni che sarebbero state superate solamente dopo la seconda guerra mondiale e con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Prendendo spunto dagli articoli da collezione sulla storia dell'avvocatura, con scrupolo e accuratezza redatti dal collega Voltattorni, vorrei ripercorrere le tappe e le storie delle colleghe avvocate che ci hanno portato oggi ad essere così tante iscritte agli ordini professionali ed attive in ruoli che, fino a pochi anni orsono, erano riservati esclusivamente agli uomini.

All'interno di questo percorso è doveroso ricordare che, prima della legge del 1919 vi erano stati diversi tentativi di introdurre le donne negli ordini professionali, tutti falliti. Lidia Poët fu la prima laureata in legge, in Europa, e divenne la prima donna iscritta all'ordine degli avvocati il 9 agosto 1883. L'iscrizione però non piacque al Procuratore generale che fece denuncia alla Corte d'Appello di Torino. Nonostante le repliche e gli esempi di donne avvocate in altre nazioni (come Clara S. Foltz, la prima donna avvocato americana che ha aperto la strada all'idea del difensore pubblico), il Procuratore generale ribadì con convinzione il divieto per legge per le donne di entrare nell'ordine. Nel

novembre 1883 la Corte di Appello di Torino accolse la richiesta del Procuratore. Lidia Poët non si arrese e presentò poi un ricorso articolato alla Corte di Cassazione che però confermò tale decisione con sentenza dell'aprile 1884. Il dibattito in Italia ebbe un lungo seguito con 25 quotidiani italiani sostenitori dei ruoli pubblici tenuti da donne e solo tre contrari. Lidia Poët non poté quindi esercitare subito ed a pieno titolo la sua professione, potendo infine iscriversi a 65 anni e dopo una vita intera passata a lavorare nello studio del fratello.

Successivamente all'entrata in vigore della "Legge Sacchi", vi fu la prima iscrizione di una donna di Ancona, Elisa Comani, all'albo degli avvocati e fu così la prima c.d. "diciannovista". «La conquista completa della pubblica opinione non sarà né lieve né facile e potrà essere solo abbreviata se entreranno coraggiosamente in lizza colleghe, e non ne mancano di grande valore e intelletto» diceva nel 1920, in un'intervista dal titolo emblematico "Impressioni di una neo-avvocata". Dalle sue parole si erge la certezza che le donne avrebbero vinto e avrebbero avuto il riconoscimento di pari diritti sociali e civili. Per completezza, Lina Furlan, nata a Venezia nel 1903 e laureata a pieni voti a Torino, si iscrisse all'ordine degli avvocati nel 1930 e fu la prima penalista italiana.

Oggi non si può certo dire che si sia raggiunta la parità di diritti, ma le donne sono sempre più rappresentate nelle professioni, come nell'imprenditoria, nelle discipline sportive e nelle forze dell'ordine. Basti solo pensare a quale eco mediatica abbiano avuto le giocatrici azzurre nel mondiale di calcio recentemente concluso in Francia, cosa che fino a pochi anni fa era impensabile. Eppure le calciatrici riempiono gli stadi e le copertine dei giornali.

Su molteplici fronti viviamo una realtà in continua evoluzione e, come in questo caso, siamo giunti a traguardi ed esempi virtuosi. Tutto questo però non basta: occorre proseguire ancora per ottenere pieni e pari diritti ed anche, perché no, pari redditi.



CROLXXXII

Donne e Avvocatura

In seguito all'entrata in vigore della Legge 17 luglio 1919 n. 1176 art. 7, *“Le donne sono (state) ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni”*, mentre solo con la legge 9 febbraio 1963 n. 66 le donne hanno potuto partecipare ad un concorso pubblico e diventare magistrato.

A distanza di 100 anni dall'ingresso delle donne nella professione forense non si può non ricordare quelle donne che hanno aperto la strada alle avvocate di oggi, che a Parma, attualmente, sono la maggioranza numerica: infatti al 31 dicembre 2018 le avvocate iscritte all'ordine di Parma erano 666 su 1261, quindi oltre la metà, con le 144 praticanti, le iscritte hanno raggiunto il numero di 810 su un totale di 1482.

Il percorso della parità numerica nell'accesso della professione forense è durato 100 anni, mentre quella retributiva è ancora assai lontana.

Dobbiamo risalire al 5 febbraio 1937 per avere una prima donna iscritta all'Ordine degli Avvocati di Parma: l'Avv. Adelina (Lina) Giandebiaggi aprì un proprio studio legale in B.go del Parmigianino n. 5. Ella proveniva dall'Albo di Perugia con anzianità dal 20 ottobre 1933.

Per circa un ventennio a Parma non vi furono più donne iscritte all'Ordine degli Avvocati: poi dal 1950 al 1959, per un decennio, ve ne furono solo quattro: incominciarono ad esercitare a Parma quali procuratori legali Lucia Cornelli il 19 luglio 1950, mentre Angiola Bellini e Maria Rosa Ranieri entrambe il 3 novembre 1954.

Prima dell'inizio degli anni sessanta, nel 1959, si iscrisse all'Albo anche l'Avv. Sarita De Rensis.

L'Avvocatura era un mondo prettamente maschile, molto diverso da quello attuale: le prime donne avvocato di Parma si sono fatte largo nelle associazioni forensi quali la Federazione Italiana Donne Giuriste, partecipando nel 1967

al suo quarto congresso con tema: *“La riforma penitenziaria in Italia”*.

L'attuale aumento numerico delle donne nell'avvocatura si deve ad una sempre più alta scolarizzazione delle stesse. Le donne, che i dati statistici dicono più *“studiose”* degli uomini, sono aumentate nell'avvocatura come in magistratura. La carriera accademica è ancora maschile, con una bassissima percentuale di donne che raggiungono l'apice della carriera (rettore universitario – 6 donne su 82 uomini –, professore/ssa ordinario/a – solo il 10% sono donne) nonostante le ragazze si laureino prima e con voti più alti dei ragazzi e prediligano tuttora materie umanistiche come giurisprudenza, anziché le materie scientifiche, ove il gap di genere è ancora alto.

L'accesso paritario delle donne nell'avvocatura non ha ancora adeguata rappresentanza paritaria nelle istituzioni: sono solo 9 le donne sui 34 componenti del Consiglio Nazionale Forense del 2019 e cioè, pari ad 1/4. Aspetteremo altri anni e mandati per poter avere un numero maggiore di rappresentanti donne nelle istituzioni apicali, per raggiungere la parità di rappresentanza.

La legge 12 luglio 2017, n. 113, in materia di *“Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”*, ha istituito la doppia preferenza di genere, disponendo che *“In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo”*: un'azione volta a promuovere la rappresentanza paritaria anche negli organismi a livello locale oltre che apicale.

Per aumentare l'autorevole presenza delle donne nei luoghi decisionali dovrebbe essere maggiormente incentivata la presenza femminile come valore ed essere condivisa la consapevolezza dell'importanza della presenza della donna nell'avvocatura, delle potenzialità e del ruolo sociale di chi esercita la professione forense.

Un passo avanti si è avuto con l'entrata in vigore della legge 120/2011 che stabilisce una importante novità nell'ambito del diritto societario italiano: gli organi sociali delle società quotate in scadenza dal 12 agosto 2012 sono stati rinnovati riservando una quota pari ad almeno un quinto dei propri membri al genere meno rappresentato: le donne. La legge prevede che le donne, a partire dal secondo e terzo rinnovo degli organi sociali, dovevano essere pari ad almeno a un terzo. La legge deve essere prorogata e vi sono progetti di legge in tale senso, che prevedono l'obbligo di presenza femminile al 40% negli organi sociali.

La legge Golfo-Mosca non ha soltanto mobilitato il mondo delle società quotate, ma anche e soprattutto quelle a partecipazione pubblica. Nel 2011 le donne nei Consigli di Amministrazioni delle grandi imprese erano pari al 5,7% mentre nel 2019 sono pari al 35,5%: tra queste moltissime libere professioniste, quali commercialiste ed avvocate.

Questo significa che le donne all'interno delle istituzioni, dell'avvocatura e delle imprese sono sempre maggiori e con più incarichi: rimane ancora però il grandissimo gap reddituale, ove le donne guadagnano meno della metà rispetto ai colleghi uomini, anche in considerazione dell'età.

I carichi familiari e la conciliazione sono ad oggi ancora di difficile gestione per mancanza di strutture adeguate (asili nido e scuole materne convenzionate o nelle vicinanze dei Tribunali) che possano agevolare gli uomini e le donne nell'esercizio della professione forense.

Cecilia Cortesi Venturini
Presidente comitato pari opportunità
COA Parma



CROLXXXII

GAZZETTA DI PARMA
(24 settembre 1971)

SINGOLARE COINCIDENZA IN OCCASIONE DI UN'UDIENZA PENALE

Giudice, difesa e imputata: tutte
donne ieri in Pretura

Una insolita combinazione ieri mattina in Pretura. Le nere, pittoresche, tradizionali toghe, distintive degli "uomini" di legge, ricoprivano le aggraziate spalle di un giudice, di un pubblico ministero e di un avvocato difensore in gonnella.

Se a questo si aggiunge che sul banco degli imputati sedeva una giovane donna, la singolarità della situazione si fa ancora più manifesta e appariscente: una scena che sembrava giustificare e dar ragione, una volta per tutte, al significativo titolo di un technicolor scope hollywoodiano apparso sui nostri schermi una dozzina d'anni fa: "Il mondo è delle donne". Con una piccola differenza, però: mentre la commedia cinematografica americana giocava le sofisticate invenzioni del suo dialogo frizzante, ironico e penetrante sul conclamato fenomeno del matriarcato d'Oltreoceano, la particolare, abbastanza nuova e inedita situazione verificatasi ieri mattina in Pretura altro non era che la tangibile testimonianza della raggiunta parità, sulle nostre sponde, tra i due sessi.

A ricoprire il ruolo di giudice era il pretore dott. Maria Grazia Rota; come pubblico ministero prestava i suoi servizi l'avv. Pierangela Venturini; il compito di difensore era affidato all'avv. Sarita De Rensis. Una donna si trovava anche nei panni, decisamente più scomodi, di imputato. Si trattava, per fortuna, di piccole responsabilità: l'imputata, che, secondo l'accusa, si era presa qualche eccessiva confidenza con il codice della strada, doveva rispondere soltanto di una contravvenzione, uno di quei reati così minuscoli che i giurisperiti, in cerca di definizioni, non hanno esitato a battezzare, nei loro ponderosi volumi, "reato-nano".

Ieri mattina mancava soltanto, a completare il quadro, la presenza in aula del cancelliere Cristina Gradella, che i turni di servizio avevano momentaneamente allontanato dai banchi dove si amministra la legge, per trattenerla, al piano di sopra, tra i fascicoli dell'ufficio di cancelleria.

Il pretore dott. Maria Grazia Rota, che mancava da qualche tempo dalla

nostra città — era stata assegnata alla Pretura di Reggio Emilia — ha ripreso proprio con l'udienza di ieri mattina, a celebrare processi penali a Parma. È toccato all'avv. Sarita De Rensis il compito di rivolgerle il saluto augurale, a nome del consiglio dell'Ordine forense e di tutti gli avvocati del Foro parmense.

SINGOLARE COINCIDENZA IN OCCASIONE DI UN'UDIENZA PENALE

Giudice, difesa e imputata: tutte donne ieri in Pretura



Il P.M. avv. Pierangela Venturini, il pretore dr. Maria Grazia Rota e il difensore avv. Sarita De Rensis in udienza.

Una insolita combinazione, ieri mattina in Pretura. Le nere, pittoresche, tradizionali toghe, distintive degli "uomini" di legge, ricoprivano le aggraziate spalle di un giudice, di un pubblico ministero e di un avvocato difensore in gonnella. Se a questo si aggiunge che sul banco degli imputati sedeva una giovane donna, la singolarità della situazione si fa ancora più manifesta e appariscente: una scena che sembrava giustificare e dar ragione, una volta per tutte, al significativo titolo di un technicolor scope hollywoodiano apparso sui nostri schermi una dozzina d'anni fa: "Il mondo è delle donne". Con una piccola differenza, però: mentre la commedia cinematografica americana giocava le sofisticate invenzioni del suo dialogo frizzante, ironico e penetrante sul conclamato fenomeno del matriarcato d'Oltreoceano, la particolare, abbastanza nuova e inedita situazione verificatasi ieri mattina in Pretura altro non era che la tangibile testimonianza della raggiunta parità, sulle nostre sponde, tra i due sessi.

A ricoprire il ruolo di giudice unico era il pretore dott. Maria Grazia Rota; come pubblico ministero prestava i suoi servizi l'avv. Pierangela Venturini; il compito di difensore era affidato all'avv. Sarita De Rensis. Una donna si trovava anche nei panni, decisamente più scomodi, di imputato. Si trattava, per fortuna, di piccole responsabilità: l'imputata, che, secondo l'accusa, si era presa qualche eccessiva confidenza con il codice della strada, doveva rispondere soltanto di una contravvenzione, uno di quei reati così minuscoli che i giurisperiti, in cerca di definizioni, non hanno esitato a battezzare, nei loro ponderosi volumi, "reato-nano".

Il pretore dott. Maria Grazia Rota, che mancava da qualche tempo dalla nostra città — era stata assegnata alla Pretura di Reggio Emilia — ha ripreso proprio con l'udienza di ieri mattina, a celebrare processi penali a Parma. È toccato all'avv. Sarita De Rensis il compito di rivolgerle il saluto augurale, a nome del consiglio dell'Ordine forense e di tutti gli avvocati del Foro parmense.

PER LE DIMISSIONI DI UN MODENESE

Fausto Bocchi del PCI alla Camera dei deputati?

Dovrebbe subentrare come primo dei non eletti, ma probabilmente rinuncerà

Al PCI di Parma si presenta, almeno nella corsa, la possibilità di avere un terzo deputato, oltre a Geronzi e Martelli. Apprendiamo infatti da Roma che il modenese Fausto Bocchi, eletto sindaco di Sassuolo, ha presentato le dimissioni dalla Camera: ne ha dato comunicazione, nel corso della seduta di ieri, al presidente Pertini.

Al dimissionario Bocchi dovrebbe subentrare automaticamente il sostituto Fausto Bocchi, che nelle elezioni politiche del 19 maggio 1968 risultò primo dei non eletti della II circoscrizione nella nostra circoscrizione, con 1.346 preferenze. Secondo Bocchi è stato esclusivamente per consigliare nella Regione, dove attualmente ricopre la carica di assessore ai Lavori pubblici. A quanto sembra, egli non intendeva rinunciare al seggio regionale, ma per una precisa scelta politica, per ragioni di equilibrio politico, nell'ambito del partito, tra Parma e Modena.

In tal caso, la Camera presenterà formalmente alla sua presidenza, dopodiché Bocchi rinuncerà al seggio di deputato in favore del secondo dei non eletti della II circoscrizione, il modenese appunto Fausto Bocchi, attualmente consigliere provinciale, che nel 1968 ottenne 1.073 preferenze (100 a Parma). In tal modo il PCI modenese consentirebbe (in dipendenza della scelta di Bocchi) di avere un deputato in più, e di avere in più anche un consigliere regionale.

Sarà spostato il palo in cemento di via Trieste

In relazione a quanto da noi pubblicato nei giorni scorsi, dall'ufficio stampa del Comune riceviamo:

Il progetto di sfoltimento dell'incrocio di via Trieste, con via Varesina, di recente ammodernato, prevede un'opera in spostamento del palo di cemento armato che sostiene la linea di alta tensione e che si trova a servizio di via Varesina.

Il suo spostamento è stato deciso dalla giunta municipale, non delibata il 23-30 del 3 aprile scorso. La spesa prevista per l'installazione del palo è di lire 6.700.000 di cui il 50 per cento del Comune in seguito ad accordo stipulato con l'Ente nazionale elettricità (ENEL). La delibera è in attesa di approvazione.

La rosa, ieri, veniva data così:

ERA PRESIEDUTO DAL DOTT. ALF. SCIOLTO IL CO DEI MUTILATI DEI

Nominato un commissario che dovrà preparare le cariche, che nel novembre scorso non si erano

Il ministro del Lavoro, on. Donat Cattin, ha proposto al presidente nazionale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, ha proposto al presidente del consiglio provinciale dell'ANML, e alla nomina di un commissario straordinario, per la durata di sei mesi, nella persona del sig. Mario Buffardi.

E' questa la conclusione di una vicenda che si trascina da tempo e che ha fatto registrare vari momenti polemici anche in sede locale.

Il dissenso ministeriale si è chiuso a fine luglio 1970 nella trasferta di Roma, e il riordinamento dell'ANML, e la creazione dell'Associazione stessa, approvata nel 1961, nonché il provvedimento in data 12 marzo 1967, concernente la costituzione del consiglio della ANML, sono stati approvati.

Quindi che nel novembre dello scorso anno furono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso, senza che questo potesse essere portato a termine in quanto la lista non fu mai presentata dal numero minimo di sei eletti stabilito dalla nuova interpretazione del regolamento.

Alla luce di queste considerazioni e della proposta presentata dal presidente nazionale dell'Associazione, il ministro ha deciso la nomina del commissario, con il compito di provvedere alla preparazione delle operazioni elettorali e la costituzione dei nuovi organi statali. Il decreto non è data del 26 luglio scorso.

Il presidente dr. Aldo Campagna informa che il consiglio provinciale dell'ANML ha effettuato l'ultima riunione di aggiornamento e che, dopo l'approvazione delle deliberazioni, l'associazione inizierà la sua attività, a i lavori espressi in varie occasioni — autunno 1970 — si sono così avviati.

Non rimane che procedere alla elezione che la gestione del commissario dovrà assicurare a metà.

Colto da malore muore un pensionato

Un pensionato di 62 anni, il signor Roberto, morì in un letto di casa, a dicembre 1970, verso le 14.30, a seguito di un ictus cerebrale che lo ha colto per strada la sera stessa di morte.

Il Roberto si era proposto di recarsi in un luogo pubblico, ma giunto in piazza fu colto da un ictus cerebrale che lo colpì mentre si trovava in un luogo pubblico, e fu portato in un ospedale, dove morì.

Donne e avvocatura: statistica

STATISTICHE & GRAFICI

La Vostra redazione, che da sempre ha cercato d'essere attenta all'evoluzione della questione femminile nell'avvocatura -soprattutto con la ricerca di Giacomo Voltattorni sulla "professione negata"-, aggiorna le statistiche già pubblicate².

Questi³ i numeri nazionali:

data	uomini	donne	% donne
dic-81	43.543	3.077	6,60
dic-85	43.881	4.446	9,20
dic-89	47.459	5.568	10,50
dic-93	54.363	15.401	22,08
dic-94	56.796	17.642	23,70
dic-95	62.068	21.022	25,30
dic-96	63.641	23.298	26,80
dic-97	68.265	26.024	27,60
dic-98	70.453	29.339	29,40
dic-99	75.335	34.483	31,40
dic-00	79.244	40.094	33,60
dic-01	84.283	44.788	34,70
dic-04	97.804	60.968	38,40
dic-05	100.881	67.572	40,11
dic-06	104.914	73.220	41,10
dic-07	107.287	78.713	42,32
dic-08	112.269	85.772	43,31
dic-09	115.705	92.295	44,37
dic-10	119.200	97.528	45,00
dic-11	123.319	98.369	44,37
dic-12	124.704	102.030	45,00
dic-13	122.182	108.253	46,98
dic-14	123.774	110.513	47,17
dic-15	125.122	112.010	47,24
dic-16	126.572	115.140	47,64
dic-17	126.805	115.991	47,77
dic-18	126.914	116.574	47,88

.....
1 nei numeri 36, 37 e 38, tra il febbraio e l'ottobre 2004, e poi nel numero 56 dell'ottobre 2010 col bell'intervento di Carla Guidi

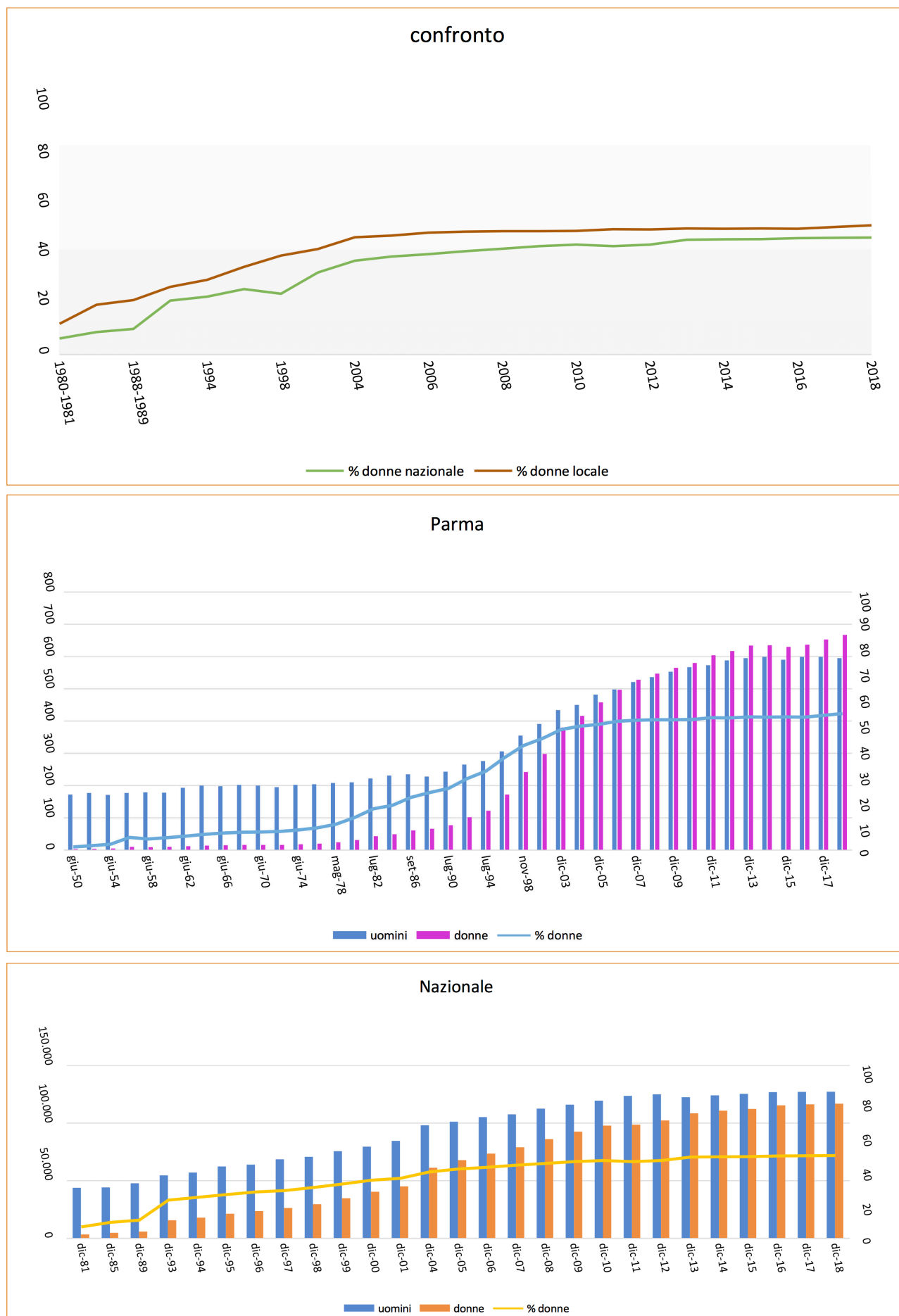
2 nei numeri 25 del giugno 2000; 33 del marzo 2002; 37 del giugno 2004 ed ancora 56 dell'ottobre 2010

3 fonte: CassaForense

Questi i dati locali:

data	uomini	donne	% donne
giu-50	171	2	1,2
giu-52	176	3	1,7
giu-54	170	4	2,3
giu-56	176	9	4,9
giu-58	178	8	4,3
giu-60	177	9	4,8
giu-62	192	11	5,4
giu-64	199	13	6,1
giu-66	197	14	6,6
giu-68	201	15	6,9
giu-70	199	15	7,0
giu-72	194	15	7,2
giu-74	201	17	7,8
apr-76	203	19	8,6
mag-78	207	23	10,0
giu-80	209	30	12,6
lug-82	221	42	16,0
lug-84	230	48	17,3
set-86	234	60	20,4
lug-88	227	65	22,3
lug-90	242	76	23,9
lug-92	264	101	27,7
lug-94	275	121	30,6
lug-96	305	171	35,9
nov-98	354	241	40,5
lug-00	390	297	43,2
dic-03	433	379	46,7
dic-04	449	415	48,0
dic-05	481	457	48,7
dic-06	497	496	49,9
dic-07	520	527	50,3
dic-08	535	546	50,5
dic-09	552	564	50,5
dic-10	566	579	50,6
dic-11	572	603	51,3
dic-12	587	616	51,2
dic-13	594	633	51,6
dic-14	598	634	51,5
dic-15	589	629	51,6
dic-16	598	636	51,5
dic-17	598	652	52,2
dic-18	594	666	52,9

Da cui qualche esplicito ed immediato grafico:





Il decennale della Fondazione dell'Avvocatura Parmense

Quest'anno ricorre il decennale dalla nascita della Fondazione dell'Avvocatura Parmense, che vide la luce il 23 settembre 2009 nello Studio del notaio dott. Mario Dagrès in Parma.

La nascita fu preceduta da una gestazione piuttosto lunga, con parecchie discussioni sulle caratteristiche della nascita Fondazione. Alla fine prevalse l'idea di una Fondazione, il cui Socio fondatore dovesse essere -così come fu- il Consiglio dell'Ordine.

Gli scopi della Fondazione erano, nel 2009, essenzialmente due: fornire strumenti per la formazione e per l'aggiornamento dei soci individuali (avvocati del Foro di Parma, ma non solo) e predisporre le condizioni per favorire la crescita professionale dei giovani avvocati e di coloro che intendano avviarsi alla professione forense.

Perseguendo tali fini la Fondazione si è occupata assai della formazione continua degli avvocati, dal 2008 divenuta obbligatoria per gli avvocati (così come per le altre professioni ordinistiche).

La Fondazione, cui il nostro Ordine ha da tempo delegato la materia della formazione, ha organizzato nel corso di questo decennio, ogni anno, numerosi eventi formativi di elevato livello qualitativo, solitamente assai partecipati, spesso anche da parte di avvocati provenienti da Fori esterni.

Alla Fondazione è stata pure affidata la preparazione e la gestione della Scuola Forense, la cui frequenza, da alcuni anni, è divenuta obbligatoria per i praticanti avvocati.

Mi piace ricordare, nell'ambito delle iniziative a favore dei giovani avvocati, la borsa di studio, istituita e messa a concorso nel 2013, consistente in un soggiorno all'estero, finalizzato al perfezionamento della lingua inglese. La borsa di studio, riservata agli avvocati con anzianità non superiore a 5 anni, venne vinta da Virginia Mori, iscritta al nostro Albo.

Peraltro, come è noto, a partire da alcuni anni l'attività della Fondazione è andata oltre la materia della formazione ed è stata estesa a *"promuovere attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo giuridico e forense"* (art. 2 dello Statuto della Fondazione).

In relazione a ciò, nel corso del decennio, sono state stipulate alcune Convenzioni con il nostro Consiglio dell'Ordine, che hanno assunto nel tempo notevole rilevanza.

Il riferimento, *in primis*, è alla Convenzione con il COA di Parma, concernente la delega gestionale dell'ODM (Organismo di mediazione) presso il Tribunale di Parma. In questi anni l'attività

dell'ODM si è molto sviluppata con ottimi risultati.

Più di recente, nel luglio del 2018, la Fondazione ha stipulato una Convenzione con il COA di Parma, avente ad oggetto la gestione operativa dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), istituito presso il nostro Ordine.

Tale Organismo è stato introdotto con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3. L'OCC, nel primo anno di vita, ha già trattato alcune pratiche, nelle quali hanno operato gestori della crisi, formati attraverso uno specifico corso organizzato dal COA di Parma in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma.

L'attività della Fondazione, volta al miglioramento di servizi a favore degli avvocati, si è dispiegata anche in altre direzioni.

Il riferimento è alla Convenzione, stipulata alcuni anni orsono, con il Tribunale di Parma, relativa al "progetto SIAMM", volto ad informatizzare e, quindi, a sveltire le procedure di liquidazione dei compensi dei difensori di ufficio nel settore penale e dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile. La Convenzione ha prodotto i risultati sperati: progressivamente i tempi di attesa della liquidazione



CROLXXXII

delle parcelle si sono molto ridotti ed, esaurito l'arretrato, le procedure di liquidazione sono ora espletate in tempi ragionevoli.

Un discorso a parte va fatto per i rapporti della Fondazione con l'Università di Parma, cementati da una Convenzione, risalente ormai ad alcuni anni fa, con la quale la nostra Università ha messo a disposizione, gratuitamente, le aule per lo svolgimento delle lezioni della Scuola Forense e degli eventi formativi (Convegni *et similia*), accreditati dall'Ordine, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli avvocati.

Si tratta di un legame forte, destinato ad essere incrementato, specialmente per quanto riguarda i rapporti con il Dipartimento di Giurisprudenza e quello di Economia, con in quali la collaborazione è stata molto proficua.

Strettamente legato all'Università di Parma è il Centro Universitario di Bioetica - diretto da Antonio D'Aloia, nostro iscritto, professore di diritto costituzionale nell'Ateneo di Parma - con cui la Fondazione e il COA di Parma hanno sottoscritto un Protocollo di intesa finalizzato, tra l'altro, a realizzare eventi formativi, attività di studio e di ricerca, nell'ambito del Biodiritto.

Mi preme rimarcare il collegamento della Fondazione con le Associazioni di avvocati che ne fanno parte, quali soci collettivi (AIGA, AGAP, AFP, Camera civile di Parma e Camera penale di Parma.).

Nel primo decennio la collaborazione è stata assai positiva ed è

sfociata in eventi formativi, di elevato livello, cui hanno partecipato oltre ad avvocati, anche, talvolta, professionisti che svolgono attività in qualche modo collegate alla nostra (mi riferisco soprattutto ai dottori commercialisti ed ai notai).

L'attività della Fondazione nel primo decennio di vita è stata molto intensa e diversificata. I risultati raggiunti - oggettivamente buoni - sono stati possibili grazie all'opera di tutti i Colleghi che si sono succeduti nel seno del Consiglio di amministrazione (che, *ab*

initio, ho avuto l'onore di presiedere), ben coadiuvati dal personale dipendente.

L'attuale c.d.a., recentemente rinnovato, composto da chi scrive e dai Colleghi Michele Megha, Giancarlo Buccarella, Maria Carla Guasti e Paola Pieresca, proseguendo, nel solco del passato, si propone di implementare l'attività della Fondazione, coinvolgendo maggiormente i giovani, il cui apporto è essenziale per cercare di ridare linfa all'Avvocatura, che da tempo vive momenti difficili, accentuatasi in questo periodo di generale grande incertezza, che il Paese sta attraversando.

Luigi Angiello





Il reato di essere avvocato

La storia di Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana detenuta dal 13 giugno 2018 nella prigione di Evin in Iran, ha scosso l'intera l'avvocatura mobilitata, a qualsiasi livello, attraverso una continua presa di posizione contro la sua condanna che consegue ad un'unica "colpa": quella di essere un avvocato che ha svolto con efficacia la sua funzione difensiva a tutela dei fondamentali diritti umani e di libertà.

Nasrin Sotoudeh è divenuta così simbolo dell'indipendenza dell'Avvocatura e dell'effettività del diritto di difesa.

È stata assunta ad esempio perché in quei valori ogni avvocato di qualsiasi latitudine si riconosce e si ritrova.

Nasrin Sotoudeh, condannata a 38 anni di carcere e 148 frustrate, dalla Corte di Teheran, purtroppo, non è l'unico avvocato perseguitato in quanto avvocato. In diverse parti del mondo, tantissimi sono i casi, denunciati dall'OIAD¹ di violenze, di repressione, di arresti ed omicidi in danno di avvocati colpevoli solo di aver esercitato in maniera indipendente e autonoma la propria professione, battendosi per l'affermazione di un diritto di difesa nel quadro del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi del Giusto Processo, secondo le convenzioni internazionali.

Nel biennio 2016/2018 l'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo ha pubblicato oltre sessanta comunicati, censurando circa venti Stati di

versi in cui si registrano violazioni di diritti umani e gravissime intimidazioni contro gli avvocati che quei diritti tutelano.

La gravità e la diffusione dei casi ha reso necessario istituire fin dal 2010, la Giornata Internazionale degli avvocati minacciati, che il 24 gennaio viene celebrata tutti gli anni nel mondo, in ricordo del triste anniversario della strage avvenuta il 27 gennaio 1977 a Madrid, in Calle de Atocha, nota come la "matanza di Atocha", allorquando, un commando di terroristi entrò in uno studio di avvocati giuslavoristi ed aprì il fuoco, uccidendone cinque e ferendone quattro.

Il progetto di iniziativa internazionale non è ovviamente solo quello di commemorare i colleghi di Madrid oppositori del regime franchista ma si propone soprattutto di sensibilizzare e richiamare l'attenzione sul fatto che, in uno Stato democratico e liberale, i diritti fondamentali di ogni cittadino possono essere efficacemente garantiti solo tutelando la libertà e l'autonomia della figura dell'Avvocato e l'esercizio della sua funzione. Una funzione che non può essere circoscritta a quella di un avvocato considerato come mero portatore di interessi di parte, ma che deve necessariamente allargarsi a tutte le istanze di libertà, di giustizia, di sviluppo e di progresso, di civiltà ed umanità, condotte nell'interesse collettivo e dunque espressione di un ruolo che sappia essere interprete di un'autentica funzione sociale e di tutti quei valori posti a difesa di uno Stato di diritto.

In nome di tali principi, neppure in Italia sono mancati avvocati martiri della toga come Fulvio Croce, uc-

ciso a Torino dalle Brigate Rosse o Serafino Famà, ammazzato dalla mafia a Catania così come non mancano oggi avvocati pesantemente minacciati ed ingiuriati ogni qualvolta assumono difese impopolari per tutelare imputati mediaticamente messi all'indice, istintivamente giudicati colpevoli dalla piazza che vorrebbe sostituirsi ai giudici naturali precostituiti per legge o alla corretta applicazione della legge.

In questo preoccupante contesto globale che non salva nessuno non è casuale se Nasrin Sotoudeh è stata eletta ad esempio e a monito da tutta l'Avvocatura.

Una donna avvocato divenuta, dunque, un emblema che, se da un lato negativamente indigna per la ferocia della sua persecuzione, dall'altro positivamente concilia per il riconoscimento di quel comune DNA posto a presidio di ogni fondamentale diritto di difesa che, in ogni parte del mondo, ci identifica tutti.

Unanimemente l'intera Avvocatura, istituzionale ed associativa, si è stretta in favore della causa di Nasrin, sollecitando attraverso tutti i possibili canali diplomatici e politici, ogni intervento utile per ottenere la liberazione della nostra collega.

Anche il Consiglio dell'Ordine di Parma, associandosi alle numerose iniziative assunte da tanti Ordini nazionali e in primo luogo dal Consiglio Nazionale Forense, ha ritenuto di esprimere con la delibera che segue il proprio sostegno e la propria solidarietà a Nasrin Sotoudeh.

Maria Rosaria Nicoletti

¹ <https://www.protect-lawyers.com/>
<https://www.consiglionazionaleforense.it/osservatorio-avvocati-in-pericolo/>



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

Riunione del 2 aprile 2019

Sul punto 4) all'Odg: mozione del Consiglio sulla vicenda che riguarda l'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
preso atto

dalle notizie di stampa, dai numerosi appelli e denunce da parte delle organizzazioni umanitarie internazionali, dalla segnalazione dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD) della grave ed inumana persecuzione messa in atto dalle Autorità iraniane nei confronti dell'Avv. Nasrin Sotoudeh, condannata alla complessiva pena di 38 anni di carcere e a quella corporale di 148 frustate, soltanto per aver esercitato il proprio ruolo di avvocato;

considerato

che l'avvocato Nasrin Sotoudeh, insignita nel 2012, del premio Sakharov per la libertà di espressione dal Parlamento Europeo e nel 2018, del Premio internazionale per i diritti dell'uomo Ludovic Trarieux, da sempre si è spesa per la difesa dei diritti umani, lottando per i minori ristretti nel braccio della morte, per i prigionieri politici, per la libertà di pensiero e di opinione, per la conquista di una pari dignità ed affermazione sociale delle donne iraniane;

evidenziato

che come denunciato da numerose organizzazioni, Nasrin Sotoudeh è stata giudicata in seguito ad un processo celebrato in modo non conforme agli standard internazionali del giusto processo;

esprime

la massima solidarietà all'Avvocato Nasrin Sotoudeh, coraggioso esempio per l'affermazione del ruolo dell'avvocato, presidio di tutela, in ogni sede, del diritto di libertà e dell'inviolabilità del diritto di difesa, condannata per aver esercitato in maniera autonoma ed indipendente la propria funzione difensiva e per essersi battuta per il rispetto dei fondamentali diritti civili, nel suo Paese;

invita

il Consiglio Nazionale Forense a continuare l'azione di sensibilizzazione già avviata presso tutte le Autorità ed Istituzioni nazionali, europee ed internazionali affinché, attraverso i rispettivi canali diplomatici, incidano sulle Autorità iraniane per ottenere l'immediata scarcerazione dell'Avv. Nasrin Sotoudeh.

Il Consiglio approva la mozione che verrà presentata all'Assemblea Straordinaria di domani e pubblicata sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO
avv. Daniela Bandini

IL PRESIDENTE
avv. Simona Cocconcelli





CROLXXXII

Rifugi proibiti

(delirio di un giudice)

*Giungemmo: è il Fine. O sacro Araldo
squilla!...
Era miglior pensiero
ristare, non guardare oltre, sognare:
il sogno è l'infinita ombra del Vero...
(G. Pascoli, Alexandros)*

Anche quella mattina, alle otto e mezza in punto, il giudice Bonfiglio si presentò all'ingresso principale del Tribunale per accedere al suo ufficio. Procedeva con passo spedito e deciso, il volto dominato dall'espressione severa e tesa di chi è consapevole della propria autorevolezza e, al tempo stesso, pretende di esercitarla come un diritto proprio, una prerogativa personale, inderogabile. La quotidiana, mattutina passeggiatina, sempre a passetti brevi, ma spediti e decisi, dalla casa, per le vie attigue della città, fino ai giardini pubblici e, tutt'intorno, sempre allo stesso ritmo, fino a prendere il viale che costeggia il fiume e sbocca nella piazzetta del Tribunale, contribuiva a fortificarne consapevolezza e determinazione, *mens sana in corpore sano*, con le coronarie e il cuore a posto si sarebbero affrontati con maggiore determinazione e sicurezza i trabocchetti che gli aforismi degli avvocati avrebbero teso nella giornata e ci si sarebbe mantenuti all'altezza delle funzioni eccelse. La passeggiatina mattutina si era imposta, nella vita del giudice, con la doverosità del rito ed anche gli spazzini e i giardinieri si erano abituati, familiarizzati al passaggio di quell'uomo stranito, vestito di scuro, quasi fosse uno dei corvi che, di buon

mattino, si aggiravano impettiti nei prati dei giardini pubblici in cerca di cibo. Quale soddisfazione, poi, entrare nell'ufficio sentendosi così a posto, così pieni di sé ed esercitarvi tutta l'autorità di cui si è degni e meritevoli!...quell'ufficio era tutto, rappresentava tutto per lui, era la casa, più che la casa, la tana, l'utero, l'utero materno, il luogo totale ove solo aveva senso vivere, dove solo si era nocchieri di sé stessi, della propria vita...soltanto in quel luogo le cose erano familiari, proprie, completamente rispondenti alla propria volontà e ai propri sentimenti; armadi, scrivania, carte, pareti, lampadario erano una parte di sé, erano sé stesso, solo ivi aveva un senso lo scorrere del tempo...lo si poteva misurare, toccare con mano, negli ampi riquadri luminosi che il sole, attraverso i finestrini, stagliava, a seconda delle stagioni, sul pavimento o sulle pareti del suo ufficio, finestre di luce che si muovevano e allungavano nella stanza, fino a spegnersi, col passare delle ore della giornata, mettendo a fuoco, via via, le stampe appese alle pareti, arrossando il legno degli armadi o invadendo la scrivania ove egli si trovava al suo posto di lavoro. Ivi, tutto era in ordine, anche la propria vita era registrata, sigillata nelle carte; i documenti più importanti, anche quelli strettamente personali, raccolti in carpette colorate con intestazione specifica, avevano il loro posto ben stabilito negli armadi, parimenti le circolari, gli ordini di servizio, i faldoni delle copie delle

sentenze di cui il giudice era stato estensore...ah!...le sentenze!...erano il meglio di sé, la parte più importante, il suo spirito, la sua mente, erano la sua carriera, il suo prestigio, il suo prestigio di giudice e godevano il posto privilegiato, principale, più accessibile dell'armadio; pure le agende delle varie annate erano conservate in bell'ordine, simbolo tangibile della sua vita giudiziaria, diario controllabile della operosità e presenza assidua all'ufficio; vi erano annotate le varie udienze, con le cause da trattare, riportate con numero di ruolo e nome delle parti, ognuna da spuntare, poi, in sede di trattazione.

In un altro armadio, oltre la prestigiosa toga, erano custoditi indumenti, giacche e pullover che egli indossava a seconda della stagione, della temperatura dell'ufficio o dell'attività da svolgere; così, c'era il pullover per la stesura delle sentenze, rigorosamente a penna stilografica, con le pezze di pelle ai gomiti, la giacca delle udienze, la giacca da indossare quando usciva dall'ufficio, c'erano anche le galosce ed un paio di ombrelli per il tempo brutto e perfino una vestaglia di tela nera che egli indossava quando, una volta l'anno, metteva ordine nei suoi grandi armadi o nella biblioteca attigua al suo ufficio. In Tribunale, poi, il giudice Bonfiglio aveva costituito la sua biblioteca personale, anzi, per questo, si era fatto sistemare dall'usciera due armadi metallici in una rientranza del corridoio ove egli teneva, chiusi a chiave, tut-





ti i suoi libri, anche quelli usati sui banchi di scuola.

Egli si era preoccupato di disciplinare tutto quanto poteva accadere nel suo ufficio, anche in sua assenza, ed aveva confezionato, su appositi cartoncini, in caratteri stampatello, ordini e istruzioni per gli uscieri e le donne di servizio, che appendeva, in posizione strategica, quando si assentava: “Per gli uscieri: i fascicoli appoggiarli sul tavolo a ridosso del muro, nel lato verso la porta”, “Per le donne delle pulizie: lasciare socchiusa la finestra verso la parete”.

Egli dedicava all'ufficio tutto il suo tempo, tutte le sue forze, il mattino dalle 8.30 fino alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 20 ed anche oltre. Spesso, pure la domenica vi si intratteneva a lungo, a riordinare carte, a preparare processi per il giorno seguente, con una puntigliosità tenace, convinta, sottolineando i fascicoli a matita rossa e bleu, chiosandoli con annotazioni e commenti a margine, costellati di punti esclamativi e interrogativi, costruendo schemi di appunti su foglietti che poi meticolosamente allegava al fascicolo con spilli.

Egli gioiva ad essere il primo ad entrare e l'ultimo a lasciare l'ufficio, provava grande soddisfazione ed orgoglio a passare, attraverso i corridoi cupi, deserti, fuori e oltre l'orario d'ufficio; si crogiolava nella sua presenza continua, assidua, esclusiva, unico funzionario a testimoniare, a reggere, di persona, la continuità dell'amministrazione della giustizia, pronto ad ogni evenienza. Allontanarsi dall'ufficio, ‘chiudere’, anche per tempi brevi, era per lui un vero tormento, che sconvolgeva e squilibrava la sua mente e tutta la sua vita affettiva. Pur di non abbandonare il Tribunale, il suo ufficio, le sue carte, avrebbe volentieri rinun-

ciato alle ferie, non fosse stato per moglie e figli e per l'abitudine invecchiata di trascorrere con la famiglia, in agosto, un paio di settimane in montagna, a Folgaria, in una pensioncina, ove rinnovava la prenotazione di anno in anno. Approssimandosi il giorno della partenza, lo pervadeva, sempre più assillante, la preoccupazione che, in sua assenza, potesse venire turbato l'ordine, da lui rigorosamente precostituito nelle sue cause, da provvedimenti occasionali, urgenti, adottati dai colleghi di turno. Così, non mancava, ogni anno, una settimana prima della partenza, di diramare una sorta di circolare pressappoco del seguente tenore, adattato, di volta in volta, alle concrete sopravvenienze:

Promemoria per i magistrati durante le ferie.

I) Andarci piano prima di concedere i sequestri perché c'è da rovinare un individuo con un sequestro mal concesso.

II) Attentissimi ai ricoveri urgenti in manicomio. Sentire sempre il Cancelliere capo che conosce bene l'ambiente.

Attenzione che ogni tanto si presenta una vecchietta che afferma che suo figlio è matto e che dichiara che non lo si può far visitare dal medico perché si rifugia sui tetti. Attenzione che è matta la vecchietta e non il figlio.

III) Attenzione ai ricorsi di volontaria a firma ***. È un Tizio che si trincea dietro i figli minorenni per chiedere prestiti e fare altri pasticci. Non concedere nulla. Quanto meno attendere, se non si vuole respingere il ricorso, il mio ritorno.

IV) Attenzione a non concedere altri rinvii dello sfratto ad una donna che abita sopra al garage Au-

rorà vicino alla Pretura. Ha già avuto abbastanza proroghe.

V) Attenti a non reiterare abbreviazioni del termine a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c., ulteriormente oltre la metà di rito, già concessa, perché altrimenti potremmo cantare la canzone ‘Selene-ene ah! Selene-ene ah! ... il peso sulla luna è la metà della metà!’...

Anche a casa pensava all'ufficio, si portava carte, fascicoli processuali da consultare dopo cena, con la possibilità così di dedicarsi, in modo ancor più totale, al suo ufficio.

Ma quella mattina...quella mattina il Tribunale era tutto presidiato da militari, un picchetto, al portone, impediva l'accesso al pubblico. Il giudice dapprima pensò trattarsi di una misura di sicurezza in occasione di un processo importante, ‘politico’, contro terroristi... con i tempi che correivano! ma poi ricordò che processi simili non erano in corso, egli lo avrebbe certamente saputo, tanto più che negli ultimi tempi ‘faceva funzioni’ di Presidente del Tribunale dato che il Presidente effettivo, molto anziano e prossimo alla pensione, rimaneva assente dall'ufficio, per malattia od altro, per tempi sempre più lunghi. Comunque, si qualificò ai militari che, quand'egli si presentò al portone, lo guardarono in modo imperioso ed interrogativo, “Sono il giudice Bonfiglio”, lo lasciarono passare. Nei corridoi vi era un gran trambusto, militari trasportavano mobili d'ufficio, pacchi di fascicoli...s'imbatté nell'usciera, Mario, curvo sotto una scrivania, aiutato da un militare, “Signor giudice! ... il suo ufficio non c'è più!”, lo accolse, ad alta voce, in dialetto, ansimando nello sforzo, “Vada...vada Mario! Lei ha buon tempo...” rispose il giudice pensando ad uno scherzo, ad una





delle battute cui ricorreva spesso l'usciera, benché tutta quella confusione lo sorprendesse e lo preoccupasse non poco. Ritenne comunque opportuno entrare, per chiedere spiegazioni, nell'ufficio di un altro collega anziano, suo pari grado, davanti al quale doveva passare per recarsi al suo studio, ma l'ufficio era ormai spoglio, un soldato stava portando via le ultime due sedie, azzardò un tentativo di spiegazione "Il giudice Bentivoglio? ...", ma desistette all'evidenza dei fatti e allo sguardo ignaro ed inespressivo del militare. Passò davanti all'ufficio dell'Ordine degli Avvocati, la porta a vetri colorati era spalancata, l'ufficio spoglio e deserto. Con un'ansia invincibile che gli annodava la gola e gli affrettava, meccanicamente, il passo, si diresse al suo ufficio, in fondo al corridoio. Gli uffici degli altri giudici, davanti ai quali man mano passava, erano completamente spogli, non un quadro, non una sedia erano rimasti...vuoti, scomparsi, non più uffici, ma camerette misere, buone per tutti gli usi, con spazi irrazionali, alcune troppo strette e lunghe, altre troppo ampie.

Fu colto da una sensazione bizzarra, sconvolgente: colui che era stato per oltre cinquant'anni era bruscamente scomparso e insieme a lui erano svaniti i luoghi ove era vissuto. C'erano ancora i suoi ricordi, ma non rispondevano più a delle sensazioni e alla realtà circostante.

"Che stava succedendo?...", si ripeteva con angoscia, "ma è un sogno!...si capisce...che sciocco sono...è un sogno, un incantesimo...là dove ieri...ieri?...cento anni fa forse...nell'eternità...forse non c'era niente...non c'era mai stato niente...quegli uffici non erano mai esistiti e, forse, neppure i giudici che, fino a ieri, mi ero illuso di vedere al loro posto...ma il mio...il mio ufficio...

no!...il mio ufficio esisteva, è sempre esistito, esiste con me...vive con me...vive in me...ed io sono ancora vivo, lo sento bene...".

Camminando sempre più concitato s'inoltrò nel corridoio in penombra fino al suo ufficio, la porta era spalancata, un gruppo di soldati stava armeggiando attorno al pesante armadio, già spostato dal muro, Mario, l'usciera, li aiutava e dirigeva "Piano...piano...prendete di lì!...spostate da quella parte!...signor giudice!...", disse vedendolo, "qui ci vengono gli attendenti, questa è la stanza più grande e ci viene l'ufficio degli attendenti degli ufficiali...", "Come?!...ed io?!", "Ah!...io non lo so signor giudice...ordini superiori!...", "Vorrà dire che mi metterò nella biblioteca...intanto che mi destinano un altro ufficio...aspettate almeno che porti via le mie carte, la mia roba", "Ah!...ci penso io, signor giudice, l'aiuto io!...".

La biblioteca, una stanza interna, col pavimento in assi, ricavata in una rientranza del corridoio, resa ancor più cupa da uno spesso strato di polvere che incrostava i vetri della finestra, era ancora chiusa, non era ancora stata profanata dai militari che, forse, l'avevano dimenticata, scambiata per un ripostiglio.

Il giudice raccolse i fascicoli dei processi, riunì con attenzione le sue carte, le sistemò in uno scatolone di cartone che l'usciera gli aveva approntato, disponendo con cura sul fondo le copie delle sue sentenze e, aiutato dall'usciera, portò tutto nell'attigua stanza della biblioteca.

Sfinito, camminava con andatura traballante, cercando di concentrarsi sulla propria esistenza fisica, corporea, e di nascondere lo sguardo sotto le palpebre per il timore di essere agguantato e portato via di colpo, anche lui, chissà dove e da chi. Tutto era stato così improvviso

e imprevisto che non aveva ancora avuto il tempo di concentrarsi, di comprendere e rendersi conto esattamente di quanto stesse accadendo...agiva meccanicamente e pensava ancora che, in fin dei conti, probabilmente era tutto un sogno...uno strano, brutto sogno.

Camminava rasente ai muri, riflessa nei vetri di una finestra scorre la propria faccia tonda, le spalle cascanti nell'ampia giacca spiegata, 'per essere un aspirante alla Presidenza del Tribunale', si disse, 'hai proprio l'aria di un fallito'. Gli si avvicinò un uomo che aveva eluso la sorveglianza del Tribunale "ma lei, non è il giudice Bonfiglio?", "no, forse gli somiglio", rispose senza voltarsi. Posò tutte le sue carte sull'ampio tavolo della biblioteca, ammucchiò, nel mezzo, i fascicoli e, sedutosi, iniziò a compulsare gli incartamenti processuali, per una fantomatica, prossima, udienza, come se fosse al suo posto, nel suo studio, come tutte le mattine, e nulla fosse accaduto a mutare il corso della sua carriera di giudice, in cui continuava a immedesimarsi. Aveva appena iniziato la lettura di una comparsa che all'uscio comparve Mario con alcuni soldati "Signor giudice! ... mi dispiace, ma dobbiamo liberare, sgomberare tutto anche qui...qui ci viene il vice comandante".

Il giudice Bonfiglio abbracciò con un'ultima occhiata la stanza della biblioteca, ricordò le ore trascorse, anche a sera inoltrata, a consultare riviste giuridiche alla ricerca di formule, frasi fatte, soluzioni precostituite da adattare alle sentenze da redigere, si raffigurò le sue sentenze pubblicate con il suo nome ben in evidenza in quelle prestigiose riviste, "e allora...io...dove vado?" chiese, alzandosi, a bassa voce, come interrogando sé stesso, "di sopra...non c'è ancora nessuno"





CROLXXXII

rispose sollecito l'usciera "c'è l'ufficio del Presidente, le ho io le chiavi della stanza del Presidente...gliela porto su io la roba, signor giudice".

L'ufficio del Presidente del Tribunale! ... era l'ufficio più prestigioso, in cui il giudice Bonfiglio sognava di insediarsi un giorno, prima di terminare la sua carriera ed ora vi entrava in quelle circostanze anomale, irrituali. Sedendosi alla bella scrivania di legno dorato, in quella ampia stanza tappezzata cremisi, con il soffitto affrescato raffigurante la dea Giustizia assisa in trono, reggendo la bilancia in una mano e la spada nell'altra, e l'imponente lampadario in vetro di Murano che pendeva al centro, nel suo sguardo brillò l'ambizione, l'orgoglio, la speranza che un suo destino segreto continuava a promettergli...chissà... la storia è piena di persone che fanno carriere insospettite, inaspettate, grazie a circostanze eccezionali...

Intanto il rumore cresceva, si appressava, invadeva i corridoi, scricchiolii, stridori sinistri di mobili trascinati a forza sui pavimenti; dalla stanza accanto giungeva un gran trambusto ed anche questa volta comparve sulla porta l'usciera Mario con alle spalle un gruppo di soldati "Signor giudice...mi dispiace...ordini superiori...bisogna liberare anche questa stanza...qui viene il comandante...mi dispiace, signor giudice, non ci sono più uffici liberi...se per intanto le sue carte...la sua roba...le mettiamo in un angolo, nel corridoio, dopo, a mezzogiorno, quando ho finito, gliele porto a casa io...col carrettino...".

Il giudice accondiscese, non restava altro da fare, il suo pensiero, la sua preoccupazione, ora, era tutta per le sue carte, per la salvaguardia delle sue carte e ringraziò l'usciera del servizio che gli offriva.

Quel giorno era passato così,

come un incubo, un terribile incubo.

Nei giorni seguenti, avvocati, giudici, collaboratori di giustizia, li si poteva vedere aggirarsi per le contrade della città disorientati, oppressi e stralunati, persone senza strade né direzioni precise, inerti, che avevano perso ogni facoltà di interrogare, di rispondere, di ricordare, di giudicare, ma subito dopo il giudice Bonfiglio incominciò a incontrarsi con i colleghi, con gli avvocati, con collaboratori, sulla piazza della città; intraprese un gioco mobile di relazioni, voleva rimettere ordine nella sua vita, nel mondo.

"Bisogna fare qualcosa!", si dicevano infervorati, "tutte le nostre carte...le nostre cause...non possono finire così! ... i cittadini, i clienti abbandonati...senza tutela...".

"Noi abbiamo tutti i fascicoli di parte, la copia degli atti" dicevano gli avvocati "potremmo ricostruire gli atti dei processi...".

"Noi disponiamo di tutti gli atti rimasti in attesa di notificazione" ribadivano gli ufficiali giudiziari.

"Io ho messo in salvo il maggior numero di fascicoli che ho potuto" riprendeva il giudice "potrei tenere udienza...a casa mia, nel mio studio...".

A casa, infatti, nella stanza che era stata dei vecchi genitori, egli aveva ricostituito il suo ufficio, ivi aveva riordinato le sue carte, i fascicoli processuali messi in salvo, e alle carte esistenti altre se ne aggiungevano, tutti i giorni: appunti, annotazioni, richieste di avvocati, sollecitazioni di cittadini, corrispondenza varia...egli aveva così ricostituito il suo spazio, la sua nicchia, rifondato il suo modo di vivere, di operare. Egli fu il primo a capire che la situazione andava affrontata con arte,

serietà e tenacia, e si era insediato nello studio del suo appartamento, non così come capita, ma con un certo criterio; cercò un sistema, un modello, una struttura, che fosse, in qualche modo, un surrogato di quelli scomparsi, di tutto quello che avrebbe dovuto affermarsi in una progressione di carriera sempre più consolidata.

Anzitutto, sistemò con cura la sua toga, di consigliere di cassazione, di un bel rosso vermiglio, all'attaccapanni posto proprio di fronte alla porta di ingresso allo studio, così che si imponesse alla vista di tutti, fin dal corridoio di accesso; appese poi, alle sue spalle, un crocefisso solido, imponente, con la croce di legno nero, in modo che incombesse, con solennità, assoluta, indiscutibile superiorità, a quanti si accostassero, dall'altro lato, alla sua scrivania.

La casta si era ricostituita, aveva ripreso coscienza di sé ed egli non mancava, in tutte le occasioni che portavano a riunire più avvocati e colleghi nel suo studio, di rivolgere loro un solenne monito: "Le carte sono la nostra salvezza! ... ognuno si aggrappi alle sue carte! ... custodite le vostre carte! ... ordinatele, seguitele! ... una per una! ... Ordine! ... io amo l'ordine! ... È il mio sogno. Che ogni cosa sia al suo posto ... definitivamente!".

Giuseppe Boselli





Gli aspetti deontologici della funzione di difensore di ufficio¹

Premessa

Parlare di deontologia del difensore di ufficio significa affrontare un argomento completamente inesplorato, da un lato, e completamente normato dall'altro lato.

La struttura del codice deontologico, fondata sulla suddivisione in titoli, non si sofferma sul ruolo dell'avvocato d'ufficio.

Per vero, neppure appaiono troppo evidenziate le peculiarità della difesa penale rispetto al ruolo di patrocinatore in cause civili e amministrative o nell'espletamento di assistenza stragiudiziale.

Compito dell'esegeta, o, più semplicemente, del soggetto interessato al tema, diviene quindi quello della ricerca, di quei precetti che peculiarmente riguardano il difensore di ufficio.

Tuttavia, non può dimenticarsi che la figura del difensore di ufficio non rappresenta un soggetto diverso dal difensore fiduciario ed, anzi, per quanto appresso dirò, le norme particolari attinenti al difensore di ufficio non scalfiscono assolutamente la comunanza con i tratti distintivi del difensore penale nominato di fiducia.

Il compito che mi sono prefissato, non potendo prescindere da tale comunanza, comporterà necessariamente che si accenni al ruolo del difensore senza distinzione rispetto

alla fonte dell'investitura per evidenziare poi i tratti che, all'interno delle discipline forensi, sono esclusivi del difensore di ufficio.

La dignità costituzionale della difesa nel processo penale: il ruolo della difesa alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata.

La nostra Carta Costituzionale, all'art. 2, dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 3, previo riconoscimento della pari dignità sociale e della uguaglianza davanti alla legge, le impone il compito di rimuovere gli ostacoli che ne limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza.

Lo sviluppo necessario in sede di tutela giudiziaria di tali principi (peraltro riconosciuti nella stessa C.E.D.U. e nella Carta dei Diritti dell'Uomo) trova la sua naturale esplicazione nei commi 2 e 3 dell'art. 24 i quali riconoscono che la difesa è un diritto inviolabile di ogni stato e grado del procedimento e assegnano allo Stato il compito di assicurare tale diritto anche ai non abbienti.

Se da un lato, quindi, il compito costituzionalmente garantito impegna lo Stato ad assumere l'onere della corresponsione degli onorari professionali, per altro verso, ed in ragione del conseguimento di un vero e proprio regime di parità per i cittadini nella tutela dei loro diritti fondamentali, le norme co-

stituzionali impongono la necessità di garantire una difesa tecnica nel processo penale, senza la quale, i cittadini –salvo alcune naturali eccezioni– diventerebbero soggetti inermi di fronte ad una possibile deriva giustizialista dello Stato.

Una lettura quindi costituzionalmente orientata degli obblighi dello Stato di fronte al cittadino coinvolto, suo malgrado, in un processo penale impone che lo stesso non possa limitarsi a fornire i mezzi economici per la sua difesa ma debba altresì fare in modo che, a prescindere dalla sua volontà (a volte non espressa per la non conoscenza del processo), ogni persona debba avere un difensore in grado di efficacemente provvedere alla sua difesa.

Difesa che, in assenza della adeguata conoscenza del diritto, il cittadino non è in grado di svolgere.

È nell'ambito di questa prospettiva costituzionalmente orientata che si inserisce la figura del difensore di ufficio quale soggetto capace di sostenere efficacemente la difesa di un imputato in giudizio per conseguire quei risultati di uguaglianza sostanziale che la legge impone allo Stato.

L'art. 97 c.p.p. quale norma positiva istituzionalizzante la figura del difensore di ufficio e quale norma di riferimento anche sotto il profilo deontologico.

Ed è proprio nella prospettiva costituzionale appena proposta che appare naturale l'introduzione, nel

¹ Relazione dell'avvocato Attilio Villa al convegno organizzato dalla Camera Penale di Parma e dalla Fondazione dell'Avvocatura Parmense - Parma, 28 settembre 2018 - aula magna Facoltà di Giurisprudenza





codice di procedura penale e nel titolo riguardante i difensori, della figura del difensore d'ufficio.

Non è questa la sede per soffermarsi sugli aspetti procedurali connessi con la figura in questione, tuttavia la norma dell'art. 97 c.p.p. consente di fare alcune considerazioni sulla figura del difensore d'ufficio.

Innanzitutto la norma qualifica il difensore d'ufficio come vero e proprio difensore: l'affermazione sembra banale ma, meglio ragionando, non lo è. Infatti, diversamente ragionando –affidando cioè la specificazione “d'ufficio” all'essenza del ruolo e non alla modalità di assegnazione– si incorrerebbe in una palese violazione dei precetti costituzionali di efficacia della difesa. Del resto, proprio la stessa modalità di accesso alle liste dei difensori d'ufficio attraverso un meccanismo che assicura la competenza del soggetto, conferma tale impostazione.

In secondo luogo, e sempre per quelle ragioni di necessaria uguaglianza sostanziale, l'obbligatorietà della figura del difensore, da cui scaturisce il concetto di sussidiarietà della difesa di ufficio e che comporta i conseguenti obblighi di impossibilità di rifiuto, se non comprovate ragioni, e di obbligo di presenza, appare ontologicamente connessa con il concetto della completezza della difesa di ufficio e della sua sovrapposibilità con i poteri del difensore di fiducia.

A ben vedere, quindi, la vera peculiarità del difensore d'ufficio rispetto al difensore di fiducia emergente dall'art. 97 c.p.p. consiste non già nell'assenza della figura del difensore ma nella sua designazione che, nel caso del fiduciario, ha una fonte contrattuale (il mandato difensivo con tutte le sue inerenti dinamiche e peculiarità) mentre nell'incarico officiato è in funzione

di una designazione con modalità precostituite sulla base di elementi il cui accesso è volontario e condizionato alla presenza di requisiti di professionalità, continuità professionale e di reperibilità.

La figura che quindi emerge dalla norma codicistica in relazione al suo aspetto deontologico è una figura di avvocato difensore tout court con obblighi professionali e morali non diversi da quelli del difensore fiduciario con il quale si condividono gli obblighi di competenza e di diligenza e che, diversamente da questi, vede anticipato il momento di accettazione del mandato alla iscrizione nell'apposito elenco.

Le norme della legge professionale quale conferma del ruolo affidato al difensore di ufficio.

Anche le norme contenute nella nostra legge professionale conferiscono dignità piena alla difesa di ufficio e confermano i principi peraltro già istituzionalizzati nell'art. 97 c.p.p.

Sotto il profilo che ci interessa la novità fondamentale nel contenuto della legge attiene alla sottolineata e ribadita funzione sociale della figura dell'avvocato.

Tale funzione si coglie dalla lettura congiunta del 2° comma dell'art. 2 Lg. 247/2012 (L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti) e del secondo periodo del comma 1 dell'art. 3, che parla proprio della difesa di ufficio (“L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio nei confronti del non abbienti”).

Infatti la garanzia alla effettiva tutela dei diritti appare assicurata, laddove il rapporto fiduciario non possa costituirsi o, comunque, il

mandante non sia in grado di pagare la prestazione professionale, proprio dalla esistenza di strumenti atti ad evitare che il privato cittadino rimanga privo di tutela: tale meccanismo consente quindi di raggiungere proprio quello scopo di uguaglianza sostanziale davanti alla legge che, anche attraverso l'art. 97 c.p.p., costituisce lo scopo precipuo dell'art. 3 Cost.

Ma non è solo questo il profilo che si coglie leggendo l'art. 3 co. 1 nella sua completa estensione.

Non è un caso che il secondo periodo come citato segna senza soluzione di continuità il sunto delle caratteristiche dell'essere avvocato, fondato sul presupposto dell'indipendenza e dell'autonomia professionale ed intellettuale.

La consequenzialità tra l'esplicazione di queste caratteristiche e il comportamento consono alla funzione sociale della nostra professione, conferma come l'avvocato di ufficio non è cosa diversa dall'avvocato fiduciario o dall'avvocato tout court. Egli non è figura autonoma ma è lo stesso avvocato, il quale nell'esplicazione della sua funzione sociale, si onera di una difesa assicurandone il medesimo impegno.

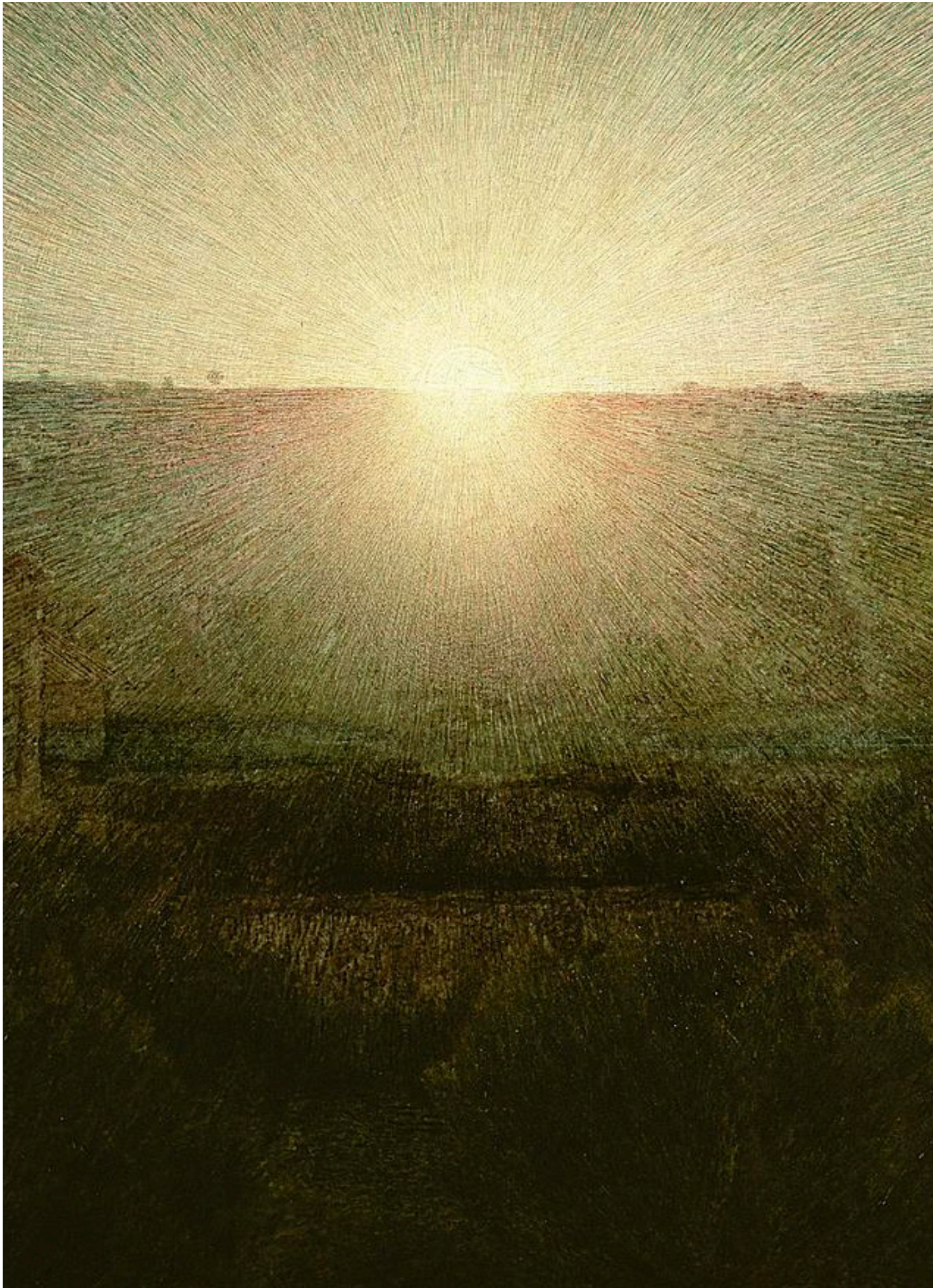
Tutto questo nella migliore tradizione dell'avvocatura italiana: si pensi solo alla funzione sociale dell'avvocatura nella vigenza della precedente legge sul patrocinio gratuito che prevedeva un'attività pro bonis la cui competenza veniva assicurata dalla scelta specifica da parte del Consiglio dell'Ordine del difensore sulla base di criteri di capacità e competenza.

Se mai ce ne fosse bisogno, sorregge la ricostruzione testé fatta anche la corretta interpretazione dell'altra norma della legge ove si fa cenno al difensore d'ufficio, cioè l'art. 14 comma 1 (invero c'è anche l'art. 16 ma attiene alla sola delega





CROLXXXII



Giuseppe Pelizza da Volpedo - Il sole, 1904 - GNAM Roma





CROLXXXII



Gian Carlo Artoni

(1923 – 2017)

poeta-poeta

avvocato-avvocato

Nel maggio 2000 Gian Carlo Artoni, poco dopo aver ricevuto il premio sant'Ilario, scriveva di sé, dopo la lunga insistenza della redazione per un suo "autoprofilo" nell'occasione del conseguimento della "toga d'oro" nel 1998:

Gian Carlo Artoni, nato a Parma il 15 aprile 1923, avvocato e letterato.

E' attualmente presidente onorario dell'Ordine forense di Parma, dopo aver fatto parte, per quarant'anni, del consiglio dello stesso Ordine, che ha presieduto per sedici anni, presiedendo contemporaneamente, negli ultimi quattro anni, anche la Unione Regionale delle Curie della Emilia-Romagna.

Ha pubblicato tre libri:

"Poesie" (ed. Guanda); "la Villa e altre poesie" (ed. Mantovani); "Lo stesso dolore" (ed. Mondadori).

Con il manoscritto dell'ultimo libro ha

vinto il Premio Letterario "Libero Stampa" di Lugano.

Ha collaborato alle principali riviste letterarie italiane; è stato tra i collaboratori fissi del "Raccoglitore" (che ha retto, dopo la morte di Mauro Colombi Guidotti, con Francesco Squarcia).

E' stato tra i fondatori e redattori della Rivista Palatina.

E' stato anche membro del Consiglio Comunale di Parma per due legislature (nell'ultima quale capo gruppo) per il Partito Liberale Italiano.

Per molti anni ha rappresentato l'Ordine forense in Commissione edilizia, in quel

periodo occupandosi anche di urbanistica. E' stato membro della Commissione comunale che reggeva la "Galleria del Teatro".

Recentemente, è coinvolto nelle iniziative culturali della Libreria Fiacadori.

E' vicepresidente, in rappresentanza della locale Camera di Commercio, del Collegio Europeo di Parma.

Il suo amore per gli animali lo ha coinvolto nella rifondazione dell'E.N.P.A., della cui sezione provinciale da sempre è vicepresidente.





Il Presidente Gian Carlo Artoni ed il suo tempo

Franco Magnani illustrava così il suo scritto
per ricordare gli aspetti "istituzionali"
di Gian Carlo Artoni:

...
ho conosciuto Giancarlo, gli sono stato vicino e fedele, ho sentito i 'baratri' fra i quali si muoveva pur con quel sorriso che aveva per chiunque, ed in qualunque occasione, tanto che venne preferito, da chi lo formò, l'inserimento di uno di quei suoi sorrisi nel foglietto che circolava alla Sua Santa Messa di Transito e che Ti unisco, ove ti fosse sfuggito: se guardo la foto, però, non gli vedo un sorriso ma il dramma e la solitudine di sempre

Aveva 19 anni quando gli morì improvvisamente il padre avv. Gaetano il 29 marzo 1942 e con lui se ne andò la casa ove abitava e la fatica a diventare l'avv. Giancarlo Artoni la conobbe solo lui (l'orario in cui si recava in ufficio era ordinariamente le 5 del mattino), si consolava nella poesia e frequentava persone Egregie, di quel 'settore', come Colombi Guidotti (morto in un incidente nel 1952) e Guglielmo Ambrosoli e crebbe: nulla so, invece, della famiglia che si creò: non so che aneddoti poter ricordare per quanti ce ne sarebbero come, ad esempio, quello di quando si fece un consiglio nella camera d'ospedale di un consigliere in esaurimento nervoso che non voleva più guarire (ed invece poi tornò al suo posto) oppure quando si andò col tesoriere ad un funerale della moglie di un collega ove, quando il tesoriere, allo scambio del segno della pace, gli porgeva la mano disse 'vai già via?' a dimostrazione che eravamo tutti altrove ma in qualche modo anche questo sdrammatizzò il momento.

Penso che un poeta, non l'ho mai pensato in altro modo per l'abisso che c'è fra la professione e la poesia, e complessivamente una buona persona, può essere ricordata con quel tratto di sua vita che ti allego.

e continuava:

Ho conosciuto l'avv. Gian Carlo Artoni quando, Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori della Provincia di Parma, mi iscrisse al medesimo Albo: era già noto e stimato e, pur con una età quasi il doppio della mia, ugualmente mi mostrò, come poi constatai essergli abituale, una signorilità di modi ed una gentilezza naturalmente offerta che doveva giungergli da lontano, da esperienze personali che, scritte nella 'sua poesia', sono state mirabilmente illustrate da Pietro Fedele nel Dizionario Enciclopedico Utet uscito nel Settembre 1966 in una sua nota illustrativa che, quando gliene riferii, per un attimo, ne sorrise: 'mostra un gusto letterario un po' decorativo di paesaggi fiochi di nebbie, documenti lievi del sentimento, contemplanzi di pianure e stagioni, a cui si unisce, a costituire la nota

più fonda, un'intenzione di meditazione e di colloquio, dove un virile e malinconico stoicismo di solitudine intellettuale apre nozioni di profonda macerazione del cuore', e, poco oltre, più approfonditamente descrive d'avervi avvertito 'note più fonde sull'educazione alta e schietta della sua lirica: lo strazio, la divisione, il rimpianto, l'angoscia di invecchiare e del trascorrere del tempo, del passare delle stagioni, del perire o, almeno, del mutare dei sentimenti, del divenire delle cose che appaiono, ogni volta che le si contempla, diverse, decadute, coinvolte nel dolore, la saggezza amara che deriva dalla rivelazione della ruga di sofferenza in sé e nelle figure del mondo, costituiscono le metafore acute di una visione sempre intrisa dall'ansia lucida di andare oltre le apparenze lievi, i paesaggi consolanti e concilianti della soave malinconia, per esplorare da presso la negazione, il male, il soffrire, la morte, il nulla, come l'altro elemento inevitabile che compone le cose'.

Queste profondità di pensiero, quando divenne Presidente dell'Ordine, dopo che terminò la sua funzione il Presidente Avv. Giorgio Menoni, le ha mostrate ed applicate anche nell'esercizio di tale sua nuova responsabilità e così pure all'Urcofer di Bologna ove si recava a portare, anche lì, le sue qualità che mi venivano ricordate quelle volte che mi aveva chiesto di sostituirlo.

Poi giunse, come sempre accade essendo nella natura delle cose e come aveva puntualmente previsto, narrato e sofferto nelle sue liriche, la fine del suo tempo che, ad onore del Consiglio che l'ha sostituito e dei Consigli successivi, è stato stemperato dall'inserimento, nella prima pagina dell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Parma, della gentile annotazione che egli era rimasto il 'Presidente Onorario dell'Ordine'.





Caro Gian Carlo,

questo numero di *Cronache* è in parte dedicato a Te, al Tuo multiforme ingegno, che si è manifestato sia come poeta, sia come politico, sia come avvocato e come protagonista delle istituzioni forensi.

Anche se la Tua attività legale ha spaziato in tutto lo scibile del diritto civile (e non solo), noi desideriamo parlare di Te come avvocato (e in particolare di “giuslavorista”, essendo stato per questo che più Ti abbiamo incontrato, come avversario e talora come alleato).

Tu hai fatto parte, primeggiando, di quella “specie” di avvocati, ormai in via di estinzione, che sapevano “districarsi” in ogni branca del diritto, che erano in grado di “orientarsi” anche in materie solitamente poco frequentate.

Una cultura giuridica trasversale e

profonda, la Tua. In diverse occasioni ciascuno di noi, angustiato da qualche difficile problema, si è rivolto a Te, ponendoti quesiti, ai quali hai sempre risposto con poche parole, semplici e chiare, dandoci la soluzione corretta, accompagnata da un sorriso rassicurante, talvolta sornione, mai supponente.

Nei confronti di tutti i colleghi sei sempre stato di esemplare correttezza professionale. Con Te la parola è sempre valsa come lo scritto; con Te ogni confronto è stato aperto, leale ed utile. Indimenticabili i Tuoi scritti – di chiarezza esemplare ed inimitabile, caratterizzati da grande rigore logico – che ci hanno molto stimolati: certo, era difficile essere Tuoi avversari; ma ci hai “costretti” a dare sempre il meglio, e così ci hai fatto crescere.

Altri esempi da seguire ci sono stati da Te offerti per il Tuo modo di essere

avvocato, per la fierezza dei Tuoi comportamenti nelle aule di giustizia, per la dignità che hai sempre mostrato nello svolgimento della nostra professione.

Ci fermiamo qui. Potremmo continuare a lungo, sfogliando l'album dei ricordi, ove sono custoditi tanti episodi da ciascuno di noi con Te vissuto nella – ormai lunga – nostra vita professionale. Ma supereremmo gli spazi che ci sono stati concessi e che, nelle intenzioni, abbiamo usato, oltre che per farTi vivere ancora nella nostra memoria, per dire ai tanti giovani avvocati che per ragioni anagrafiche non hanno avuto la fortuna di conoscerTi, chi sei stato: uno dei più grandi protagonisti del Foro parmense.

Luigi Angiello
Luciano Petronio
Lucia Silvagna





1

il Maestro

Ho iniziato il praticantato nello studio Artoni il 1° aprile 1974.

Nemmeno un mese prima, mi ero laureato in giurisprudenza.

Il relatore della mia tesi di laurea, prof. Franco Bassi, aveva appena aperto lo studio di via Petrarca 20, con l'avv. Giancarlo Artoni.

Questi cercava un praticante e mi fu così chiesto di entrare nello studio.

Il prestigio incontestato dei due titolari descriveva da solo il valore della proposta. Mio padre, che non voleva neanche farmi fare la pratica nel suo studio ("meglio una vera gavetta!" diceva), non mi lasciò margini.

Fu così che il giorno del "pesce d'aprile", entrai ufficialmente in quello studio.

L'avv. Artoni, dopo una chiacchierata preliminare, mi accompagnò nella stanza e mi disse: "Provi a redigere la conclusionale. E' una causa interessante. Buon lavoro!". Sul mio tavolo, infatti, trovai il fascicolo, ponderoso, di un appello in materia di assegno: bisognava redigere una bozza di conclusionale

Il principe del foro, l'avvocato dei più importanti gruppi industriali di Parma, usava la tecnica del "buttare in mare" per vedere se uno era capace di nuotare. E ciò non per cattiveria, ma per la sua concezione dell'avvocatura: "un mestiere difficile, che non fa sconti, che non è per tutti, che pretende tantissimo, ma che da anche grandi soddisfazioni". In altre parole, uno doveva comprendere subito cosa avrebbe dovuto affrontare. Capii successivamente che per l'avv. Artoni l'esito di quella prima prova rimaneva un caposaldo del suo giudizio sul praticante. Qualcuno potrebbe pensare

avvocato-avvocato



che avrebbe potuto cominciare con qualcosa di meno impegnativo e difficile: il problema è che il livello del lavoro di quello studio era molto alto. Basti pensare che imparai solo dopo a redigere i decreti ingiuntivi e i precetti.

L'ambito di attività era costituito dal diritto civile e dal diritto del lavoro, vera passione dell'avv. Artoni. E fu per questo che ebbi l'opportunità di redigere la bozza di uno dei primissimi ricorsi in materia di regolamento di competenza di condotta antisindacale (art. 28 St. Lav.).

La qualità del lavoro si accompagnava alla qualità della supervisione dell'avv. Artoni: consegnavo la bozza con il fascicolo e, magari anche dopo qualche giorno, venivo chiamato per conoscere il responso, sempre frutto di una attenta lettura e prodigo anche di consigli professionali più generali.

L'avv. Artoni si preoccupava di formare e, per quanto pretendesse molto (non rari i pomeriggi del sabato passati in via Petrarca 20), restituiva in termini di insegnamento.

L'aspetto forse più complicato del rapporto era legato alla gestione delle udienze.

L'avv. Artoni partecipava esclusivamente alle più importanti udienze civili (si contavano sulle dita delle mani nell'anno), mentre lasciava le altre nella responsabilità del praticante, che accompagnava le prime due o tre volte per presentarlo e per dare le istruzioni sul campo. Dopo di che, il praticante doveva, per ogni udienza, preparare le istruzioni per tutte le cause (sempre molte) e, fascicoli alla mano, le doveva discutere con l'avvocato per definirla. Poi veniva il bello: l'udienza, che per il praticante comportava un'obbligazione di risultato: l'esito doveva essere quello ipotizzato.

Su questo l'avv. Artoni era intransigente! Che sudate anche fuori stagione e che patemi quando si prospettava la necessità di spiegare decisioni dei giudici non proprio in linea con i desiderata!

Che palestra, però! Umana e professionale, perché il rigore e l'apparente distacco di Giancarlo Artoni nascondevano il rispetto e, con il tempo, l'affetto per il praticante.

Un'ultima annotazione.

Giancarlo Artoni, nonostante la riservatezza e la differenza di età e di ruoli, non raramente si lasciava scappare una confidenza: l'amore e la nostalgia per la poesia. In quei frangenti, il grande avvocato di successo appariva un uomo senza difese, orgoglioso dei risultati professionali, ma non completamente appagato. Un uomo che la morte del padre aveva costretto a prestarsi all'avvocatura, che gli aveva dato tantissimo, ma che, non di meno, era stato obbligato a cambiare l'orizzonte della sua vita: una ferita mai rimarginata.

Giorgio Pagliari

2

il Maestro

Ho avuto la fortuna di conoscere l'avv. Gian Carlo Artoni, famoso letterato, insigne avvocato, uomo di grande cultura e signorilità, quando ancora ero studentessa di giurisprudenza e fu proprio lui ad indirizzarmi alla professione di avvocato, invitandomi ad entrare nel suo studio dopo la laurea.

La prospettiva era allettante: avrei potuto formarmi alla scuola di un grande avvocato, lavorare in uno studio prestigioso, assistere e partecipare alla trattazione di questioni di diritto civile e del lavoro.



Ho quindi iniziato a frequentare lo studio nel settembre del 1977 ed ho continuato per vent'anni, dapprima come praticante, poi come collaboratrice, traendone un costante e progressivo arricchimento professionale ed umano.

L'avv. Artoni è stato il mio Maestro, ma ben presto il rapporto Maestro-allievo è stato arricchito da una sincera amicizia, da una reciproca fiducia, trasformata in un affettuoso rapporto confidenziale, che è proseguito anche dopo l'inizio della mia autonoma attività.

E' stato un Maestro rigoroso, a volte severo, ma sempre cordiale, disponibile ed attento a ciò che era importante per la mia formazione.

Gli inizi della pratica professionale non sono stati facili. Dopo avermi illustrato l'organizzazione dello studio e le precise regole di lavoro che lui per primo osservava e alle quali anch'io mi sarei dovuta attenere, l'avv. Artoni mi consegnò il fascicolo di una causa, invitandomi ad esaminarlo per poi parlarne insieme.

Letto il contenuto del fascicolo e fatti i necessari approfondimenti, affrontai il colloquio, trovandomi di fronte ad un Maestro disponibile a fornirmi spiegazioni e chiarimenti ed interessato a conoscere il mio pensiero sulle questioni oggetto della causa.

Al termine di questo primo colloquio, mi incaricò di effettuare una ricerca dottrinale e giurisprudenziale sulle questioni giuridiche delle quali avevamo parlato.

Utilizzando la ricca biblioteca dello studio svolsi una approfondita ricerca e, al momento della presentazione, con mia grande sorpresa, l'avvocato mi invitò a provare a scrivere la comparsa conclusionale.

Non osai rispondere che non me la sentivo e che avrei preferito iniziare

da atti più semplici, così uscii dalla sua stanza con una "consegna" che non sapevo bene come affrontare.

Ci lavorai per giorni, documentandomi, studiando, scrivendo e riscrivendo più volte l'atto (ovviamente a mano), finché, pensando di aver elaborato un testo che mi pareva convincente, una sera, prima di uscire dallo studio, glielo consegnai.

La mattina dopo l'atto era sul mio tavolo. Il testo appariva intonso, ma in fondo alla prima pagina era stata apposta con la criptica grafia dell'avvocato (della quale sarei poi divenuta abile interprete) una preoccupante sintetica annotazione: "*Rifare. Parliamone*".

Mi recai da lui pensando al peggio, temendo di aver sbagliato tutto; invece mi rassicurò dicendomi che avevo "centrato" il contenuto degli argomenti difensivi, ma era errato l'ordine della trattazione. Per questo mi invitò a rifare l'atto, seguendo un ordine espositivo preciso: prima il fatto, poi il diritto e, nell'ambito di quest'ultimo, prima le questioni preliminari di rito e di merito e poi il merito. Una regola che non ho più dimenticato.

Dopo quell'atto, ne ho scritti e riscritti tanti altri, seguendo l'indicazione dell'avv. Artoni di scrivere le difese all'insegna del massimo rigore, sia riguardo al contenuto, che alla forma e facendo altresì tesoro dei suoi puntuali ed argomentati rilievi critici sulle minute che gli sottoponevo.

Tanto ho imparato anche leggendo i suoi atti, puntuali e ben argomentati in fatto ed in diritto, caratterizzati da una linearità ed una sintesi esemplari, scritti con una prosa chiara ed incisiva che rivelava le sue doti letterarie.

Un altro importante passaggio della mia formazione è rappresentato dalla gestione delle udienze.

L'avv. Artoni mi portava con sé alle

udienze di lavoro e a quelle di prova, invitandomi a esaminare prima il fascicolo e illustrandomi i punti salienti della causa.

La gestione delle udienze ordinarie mi fu invece affidata dopo un brevissimo apprendistato: a tali udienze avrei dovuto provvedere da sola, ovviamente seguendo precise istruzioni dell'avvocato.

Era mio compito esaminare per tempo i fascicoli delle cause indicate negli elenchi settimanali (i c.d. "ruolini") che l'impiegata dello studio preparava con buon anticipo, verificare il da farsi e parlarne con l'avvocato, ricevendo dallo stesso le opportune istruzioni.

Ovviamente le indicazioni operative, se pur precise, non potevano prevedere tutto ciò che sarebbe accaduto in udienza. Più volte infatti mi trovai ad affrontare situazioni impreviste senza la possibilità di consultarmi con l'avv. Artoni, spesso fuori Parma per lavoro, in un'epoca nella quale i telefoni cellulari erano di là da venire.

Fu "scuola" anche quella. Sia pure con fatica ed apprensione, soprattutto nei primi tempi, imparai a fronteggiare da sola le situazioni impreviste.

Il mio praticantato è stato impegnativo, ma molto formativo e ricco di soddisfazioni. L'avvocato non mi ha mai fatto mancare l'espressione del suo apprezzamento e la stima e fiducia che mi ha dimostrato sono state per me un riconoscimento lusinghiero.

L'avv. Artoni mi ha insegnato a "fare l'avvocato" anche tramite l'esempio.

Da lui ho imparato l'importanza di lavorare con impegno, metodo e rigore, di non fermarsi mai alla "prima stazione", di non accontentarsi di un lavoro mediocre.



Mi ha insegnato l'importanza dello studio e della ricerca giuridica. E' stato un sostenitore *ante litteram* dell'aggiornamento continuo, riservando ogni sabato mattina allo studio e alla consultazione delle tante riviste giuridiche alle quali era abbonato.

Davanti ai miei occhi di praticante e di giovane avvocato impersonava la correttezza ed il rispetto nei confronti dei clienti, dei colleghi, dei magistrati e dal suo esempio ho imparato tante regole oggi scritte nel nostro Codice Deontologico.

Ho cercato di fare miei gli insegnamenti ricevuti negli anni che ho trascorso al fianco dell'avv. Artoni e li ho applicati nel mio studio, così come continuo ad applicarli con i miei allievi, cercando di trasmettere anche a loro quanto ho appreso da un indimenticabile Maestro.

Marisa Scartazza

il Maestro

Incontrai per la prima volta Gian Carlo Artoni una sera d'autunno, limpida e mite, del 1985. Giunsi nel suo studio di via Petrarca accompagnato e presentato da Giorgio Cugurra, amico comune (a me carissimo) e indimenticato maestro del diritto amministrativo: laureato da pochi mesi e impacciato per l'emozione, manifestai ad Artoni il desiderio di fare "pratica" presso di lui, la cui fama di eccellente avvocato di lavoro era ben nota pure a Piacenza (la città dove sono nato e dove allora abitavo).

Dopo avermi ascoltato, mi parlò con la consueta chiarezza (mai disgiunta da un'innata cortesia), proponendomi un periodo di prova (... "può darsi", mi disse, "che lei non vada bene a me, oppure che io non vada bene a lei" ...). Superato il breve rodaggio, iniziai dunque a frequentare assiduamen-

te la sua prestigiosa "bottega" per imparare i rudimenti di un mestiere che, tuttavia, non avrei poi esercitato; alla fine del 1989, infatti, fresco di abilitazione da "procuratore legale", compresi di non avere alcuna vocazione per la toga scegliendo di dedicarmi alla ricerca e all'insegnamento universitario.

Ebbene, malgrado mi sia allontanato così presto dall'avvocatura, i quattro anni trascorsi alla "scuola" di Artoni, hanno rappresentato un'esperienza preziosissima, direi fondamentale, non solo per la mia formazione giudica, ma anche dal punto di vista umano.

Quando cominciai il tirocinio nello studio di via Petrarca, Artoni era da tempo all'apice del successo professionale, presidente dell'Ordine degli avvocati di Parma, stimatissimo e rispettato dai colleghi e dai giudici di questa città (i quali, per una sorta di curiosa proprietà transitiva, mostravano allora un'immeritata benevolenza pure verso di me).

Come "avvocato", ricordo che Artoni definiva sé stesso "umile, ma non modesto": consapevole quindi del proprio valore, ma nel contempo attento ad affrontare ogni causa, anche la più banale o scontata, con identico rigore, scrupolo e dedizione; un'umiltà che consisteva, altresì, nel non sottovalutare mai l'avversario in giudizio, vuoi che si trattasse di un famoso principe del foro (con molti dei quali aveva "duellato" in tanti tribunali d'Italia o in Cassazione), vuoi che fosse un procuratore alle prime armi (e aggiungerei, riservando a entrambi, immancabilmente, lo stesso rispetto).

In tempi nei quali non esisteva alcun obbligo di "formazione continua" degli avvocati, l'aggiornamento e lo studio costante erano, per Artoni, una priorità: dedicava infatti quotidianamente parte del suo tempo alla lettura delle molte riviste giuridiche alle

quali era abbonato, segnando con un tratto di penna l'articolo o la sentenza che lo interessava (e che poi faceva fotocopiare e inserire nei fascicoli delle cause). Gli scaffali che coprivano per intero le pareti della sua bella stanza (la cui finestra, che affacciava su un ombroso e silenzioso giardino, era quasi sempre aperta per far defluire il fumo delle tante sigarette) erano colmi di monografie, manuali, trattati ed enciclopedie, tutte opere che non stavano lì a fini puramente ornamentali, ma che egli consultava e studiava di frequente, traendone spunti e ispirazione per redigere gli atti giudiziali. Questi ultimi poi - e può testimoniare chi li ha letti - erano spesso autentici "capolavori" di chiarezza, misura ed efficacia, sorretti da una prosa asciutta e impeccabile (naturale retaggio della sua "prima vita" di poeta e letterato) e basati, come era solito ripetermi, sul postulato che se si vuole essere letti dai giudici bisogna scrivere in modo comprensibile e sintetico, che la capacità di persuadere, insomma, non è proporzionale al numero delle pagine di memorie o comparse, bensì alla qualità degli argomenti e alla finezza del ragionare.

Pur essendo, come detto, un maestro della scrittura, Artoni aveva una concezione per così dire chiovendiana del processo, affermando che "le cause si vincono e si perdono in udienza": la prima volta che lo sentii proferire questa frase rimasi perplesso, confrontando la gran mole di tempo che dedicava alla redazione degli atti giudiziari con le rapide "incursioni" che faceva nelle aule del tribunale (dove, quando l'ho conosciuto, non si fermava mai un minuto più dello stretto necessario, al contrario di me che indugiavo in lunghe chiacchiere con i colleghi prima di ritirarmi nelle stanze di via Petrarca); con gli anni, tuttavia, compresi che con quest'aforisma egli voleva da un



lato sottolineare la centralità del giudizio di fatto nel sillogismo nel quale si concreta l'attività giurisdizionale cognitiva (e, quindi, in altre parole, ammonire circa l'estrema attenzione che l'avvocato deve porre nell'assunzione delle prove, cui egli, infatti, partecipa sempre di persona e mai una sola volta mi delegò), dall'altro evidenziare che "oralità" e "immediatezza" non sono meri simulacri ma, nonostante la degenerazione della prassi, elementi vitali del giudizio civile come regolato dal codice di rito.

Ho accennato che il settore elettivo dell'avvocatura fu, per Artoni, il diritto del lavoro. Un contesto, com'è noto, caratterizzato da un'elevata conflittualità, e nel quale, tuttavia, egli svolgeva – perlomeno negli anni in cui lo frequentai – il ruolo di difensore senza asprezza o drammatizzazioni, seppure, *ça va sans dire*, con la necessaria determinazione. Conservo il ricordo (può darsi distorto e addolcito dal tempo trascorso) di tante udienze davanti al pretore del lavoro – all'epoca, l'operosissimo dott. Ferrau – che avevano luogo in un clima normalmente disteso e collaborativo, così come, del resto, erano particolarmente cordiali (a volte, amichevoli) i suoi rapporti con gli avvocati avversari (che, in questo genere di controversie, erano, negli anni Ottanta del secolo scorso, sempre gli stessi).

Dal punto di vista personale, la differenza di età – quando conobbi Artoni, avevo ventitré anni e lui quasi quaranta di più – condizionò inevitabilmente i nostri rapporti e il perimetro delle conversazioni che, malgrado i miei tentativi di divagare, vertevano quasi sempre sul "mestiere" di avvocato o su temi e problemi giuridici. Artoni era un maestro attento, paziente e generoso del suo tempo: non passava giorno che non mi chiamasse nella sua stanza o mi invitasse ad accompa-

gnarlo a prendere un caffè per farmi "lezione", spiegandomi qualcosa della professione che stavo cercando faticosamente di apprendere. Leggeva scrupolosamente tutto quello che scrivevo per lui, segnalandomi errori o lacune e invitandomi, se del caso, a prendere la penna in mano e a riconfezionare da capo l'atto che gli avevo consegnato. Quando arrivò per me il momento di sostenere l'esame di abilitazione – benché mi facessi carico, allora, di tutte le udienze che non richiedessero la sua personale presenza – non esitò a consentire che mi ritirassi a casa per qualche mese a studiare, convinto che la priorità per me fosse quella di ottenere prima possibile il titolo professionale.

Ancora, i suoi insegnamenti sull'avvocatura non si limitavano agli aspetti tecnici, ma toccavano spesso profili "deontologici" o comportamentali: onestà, correttezza, lealtà erano per lui bagaglio indispensabile del difensore, un codice che predicava senza retorica (lontanissima dalla sua indole, aliena da qualsiasi moralismo), ma con cristallina naturalezza.

Sapendo dei suoi trascorsi di poeta ed essendo, dal canto mio, appassionato di libri e letteratura, cercai sovente di sollecitarlo a raccontarmi di questa parte della sua vita. Ma Artoni era allora, se non altro con me, sfuggente al riguardo: sembrava considerare l'attività letteraria un capitolo per lui definitivamente chiuso (e in effetti, se non erro, in quel periodo aveva cessato da tempo di poetare, attività che avrebbe ripreso, con i magnifici esiti che conosciamo, solo negli anni della vecchiaia più avanzata), del quale non voleva parlare. E così, se capitava che mi riferisse con comprensibile orgoglio dei suoi successi professionali (specie di quelli passati), mai una volta menò vanto dei suoi allori poetici, mai mi narrò di quel magnifico *milieu*

letterario, artistico e culturale che lo vide protagonista nell'immediato dopoguerra.

Ho sempre avuto l'impressione (ma potrei sbagliare) che Artoni, a un certo punto della vita, avesse ritenuto che per fare seriamente e con successo l'avvocato fosse necessario abbandonare la poesia, chiudere definitivamente una stagione della propria esistenza per aprirne una nuova. Credo che la cosa che lo avrebbe crucciato di più sarebbe stata la nomea di "poeta-avvocato" e non quella – perseguita con tenacia – di "avvocato-avvocato" (diventato tale, dopo essere stato, per anni, un grandissimo "poeta-poeta"). Avvocatura e poesia erano, per Artoni, attività altrettanto serie, nobili e importanti, che non ammettevano "dilettanti" o cultori "a mezzo servizio", e che per essere affrontate degnamente pretendevano dedizione totale, escludendosi quindi reciprocamente. Questa, a mio parere, fu la ragione del suo lunghissimo "silenzio" di poeta (che Luigi Alfieri, nella *Prefazione* alla raccolta *L'ultima torpediniera*, definisce invece "inspiegabile"), un "silenzio" cessato, infatti, quando Artoni posò definitivamente la toga, donandoci ancora, e in abbondanza, magnifici versi.

A Gian Carlo Artoni – il maestro al quale ho dato del "lei" per tutta la vita – mi legava un rapporto di gratitudine e affetto, sentimenti che ho cercato di manifestargli in ogni occasione. Negli ultimi tempi in cui egli, ormai non lontano dai novant'anni, si dedicava ancora alla professione forense, andai a fargli visita nel suo nuovo studio (così diverso da quello dove lo incontrai la prima volta) e fu un piacere ritrovare lo stesso uomo – ma lui vorrebbe che dicessi l'«avvocato» – acuto, battagliero e brillante conosciuto nella mia gioventù.

Enzo Vullo





io sono tuo, città

La scomparsa dell'avvocato Gian Carlo Artoni ha lasciato un vuoto nel mondo culturale non solo di Parma. La sua lunga vita ha infatti attraversato il secolo scorso e i primi due decenni di questo con una presenza attiva e stimolante.

Artoni appartiene, nella sua prima giovinezza, al gruppo di *Pianura*, costituito da alcuni giovani (Guglielmo Ambrosoli, Lorenzo Bocchi, Mario Colombi-Guidotti, Pietro Galli) che realizzarono un interessante volume nel 1941. Avevano avuto la fortuna di avere al liceo Maria Luigia professori di eccezione non solo per la loro cultura ma anche per la loro modernità, come Francesco Squarcia, Attilio Bertolucci, Pietrino Bianchi. Siamo tra gli anni '30 e '40, quando la scuola italiana è ancora irrigidita su programmi ben definiti e non aggiornati al presente, per questo fu una vera fortuna avere tali maestri aperti alla contemporaneità, che facevano leggere Montale, Ungaretti e i poeti stranieri. Essi stessi erano poeti, come Attilio Bertolucci che insegnava Storia dell'arte ma dava anche indicazioni di letture nuove e stimolanti. A Parma in quegli anni c'erano anche Mario Luzi e Oreste Macrì. Fu da questi giovani allievi che nacque la pagina culturale quindicinale della Gazzetta di Parma, "Il Raccoglitore" (1951-1959): insieme ad Artoni c'erano Mario Colombi-Guidotti, Attilio Bertolucci e Francesco Squarcia. Erano anni di grande fermento culturale. Artoni, di cui erano apparse nel 1949 alcune poesie nell'antologia di Chiara ed Erba edita presso Guanda, è tra i fondatori di "Palatina" e intrattiene rapporti con i maggiori letterati italiani. Publica nel 1956 *La villa e altre poesie* con l'editore Mantovani di Milano. La raccolta prende il nome dal titolo di una poesia dedicata alla *Villa*, la casa di famiglia perduta dopo la morte precoce del padre:

LA VILLA

*Oggi che il fango intorbida i viali
del giardino e le piante,
cresciute ove fioriva
un tempo il breve sogno dell'estate,
non son più quelle e mi addolora il vuoto
profondo che risuona alle persiane
che scolorano chiuse, io ti ho perduta
per sempre, dolce casa. Ora non lascio
più a nessuno la lieta
ansietà di mio padre, che inseguiva
in te il profondo amore
per i figli dei figli. Questa guerra
lenta che ti fa il tempo non cancella
le morti che han saldato
i tuoi muri con me; pure consuma
ogni giorno di più quell'ombra lieve
sulle pareti, quelle brevi impronte
di una vita che t'ha lasciata spoglia.*

Ci sono, in questa prima raccolta, i temi cari alla poesia di Artoni: gli affetti familiari, il paesaggio, l'amore, l'amicizia. Struggenti, a questo proposito, i *Versi per Mario* che ricordano l'amico Mario Colombi-Guidotti, morto prematuramente ma presente in ogni mia ora. Perché sono molti quelli che con me / non credono di averlo perduto.

Anche il mare compare in questa prima raccolta. La poesia *Tellaro* è dedicata al luogo di vacanza caro a molti intellettuali non solo parmigiani: Mario Soldati e il maestro Attilio Bertolucci. Solo dodici anni dividevano il maestro dall'allievo (Bertolucci era del 1911 e Artoni del 1923) e, poiché Attilio nel 1951 aveva lasciato Parma per Roma, era Tellaro il luogo di ritrovo.

La presenza di Parma è fondamentale nella poesia di Artoni:



A PARMA

*Dal lento gesto che accarezza
alla mano che scorre
sul parapetto del tuo fiume,
io sono tuo,
città che nel tramonto hai la dolcezza
dei tuoi campi vicini,
che già tra l'erba dilunghi i portali
dell'aratura all'inizio dei lumi:
se passato ho gli anni
adolescenti tra voli pensosi
di rondini e il silenzio
di una piazza che serbi
per chi ti ha sempre amato,
più spesso ho ritrovato,
tra le tue case, il lungo
cammino delle strade
che a te non han ritorno,
(e santo era sapere
con occhio innamorato).*

Il rapporto con Parma sarà, per tutta la vita di Artoni, talvolta conflittuale ma sempre di amore.

Al mare e alla passione per la pesca subacquea è dedicato un breve componimento che evoca *questa corsa/ di rocce nel profondo, ove la vita/ sospende un guizzo rapido di squalo, / come ritorna alla memoria, o uomo!*

Non manca il ricordo commosso di *Giacomo Ulivi, fucilato a Modena a vent'anni, il 10 novembre 1944.*

E poi, ovviamente, c'è l'amore, un tema che sarà presente anche nelle raccolte successive. Nei versi giovanili l'esperienza personale risente, nell'espressione, dei maestri della lirica italiana; lo stesso Artoni, in un'intervista televisiva di molti anni fa, dichiarava di sentirsi inserito nella linea della lirica tradizionale italiana, quella che parte da Petrarca e arriva a Tasso e Leopardi e poi -da ultimo- ai contemporanei: *O dolce, dolce amore/ che alla riva rimani, non ho vele/ per te, solo nel mare/ dei miei silenzi acuta la ferita/ rifiorisce nascendo (e come il filo/ della mia vita è l'ombra silenziosa/ di quest'ala smarrita).*

A queste felici esperienze poetiche giovanili seguono - stranamente - alcuni decenni di silenzio, forse dovuti all'intensa e importante attività di avvocato. La vita sembra avere il sopravvento e non solo per l'impegno professionale, veramente notevole e di grande successo, ma anche per le grandi passioni sempre legate al mondo dell'arte. Artoni è un collezionista di opere d'arte, amico e spesso scopritore di pittori non ancora famosi ma destinati ad affermarsi. D'estate c'è il mare, la grande passione per la pesca subacquea, la conversazione con gli amici. Probabilmente però

anche in quegli anni l'avvocato continua a scrivere, forse tenendo le sue poesie nel cassetto.

Nel 2015 esce per Diabasis la raccolta poetica *Il serpente piumato*, stesso titolo del romanzo di D.H. Lawrence, che proprio a Fiascherino (e dunque nel paese di mare amato da Artoni) visse per un anno con Frieda von Richthofen, condividendo la vita con gli abitanti del posto in una casa ancora esistente e lasciando un ricordo ancora oggi vivissimo nella memoria collettiva delle persone e di quei luoghi¹.

Il ritorno alla poesia mostra una produzione per molti aspetti fedele ai temi trattati in gioventù, ma decisamente rinnovata nello stile. Se nei primi anni della sua formazione Gian Carlo Artoni risentiva infatti dell'Ermetismo, successivamente se ne affranca approdando ad un linguaggio più scabro ed essenziale. Artoni era uomo coltissimo e certamente aveva continuato, anche negli anni del silenzio poetico, a leggere i poeti. Questa cultura poetica *in progress*, unita alla evidente maturazione personale dovuta allo scorrere degli anni e alle esperienze di vita, darà luogo ad una poesia apparentemente più semplice, in realtà più rarefatta e problematica. Dopo la morte della moglie alcuni amici parmigiani (tra essi anche poeti) stimolano l'avvocato-poeta a tornare alla scrittura e si attua così quel suo *risorgimento* che porterà alle raccolte successive.

Dopo quasi cinquant'anni di silenzio poetico (a partire dalla metà degli anni '60 in cui era uscita, nella collana "Specchio"², la sua terza raccolta) Artoni quasi novantenne pubblica, con l'editore Diabasis, *Il serpente piumato*³. Il titolo, ripreso da D.H. Lawrence⁴, rivela l'amore per lo scrittore inglese e l'adesione ad una concezione vitale dell'amore.

IL SERPENTE PIUMATO

*Mi sono innamorato della storia
del serpente piumato:
non è morto né nato,
gli è bastata la gloria
d'essere stato creato a futura memoria.*

Il volume riporta 111 poesie composte in un anno tra il 2014 e il 2015 ed è stato curato da Paolo Briganti, autore di una postfazione e si avvale di una prefazione di Luigi Alfieri.

.....
¹ A questo soggiorno di D. H. Lawrence con Frieda a Fiascherino (dal settembre 1913 al giugno 1914) è stato dedicato un convegno a Tellaro nel settembre 2013.

² La raccolta poetica *Lo stesso dolore* esce nel 1963 nella collana *Specchio*, la più importante del tempo, pubblicata da Mondadori. Nel 2014 presso l'editore Diabasis esce *Lo stesso dolore e altre poesie nel tempo* (1949-1966).

³ Gian Carlo Artoni, *Il serpente piumato, Diario di un nuovo anno*, Parma, Diabasis, 2015

⁴ Lawrence è spesso argomento di conversazione a Tellaro, seduti ai tavolini del bar *Le ondine*, frequentato anche da Lorenzo Bocchi, Maurizio Alpi, Pietro Viola e altri.





CROLXXXII

Si ritrovano nei versi di Artoni novantenne temi che avevano caratterizzato la sua produzione poetica precedente che però risultano affinati e arricchiti da una forte esperienza e acutezza esistenziale. Ciò che è mutato profondamente è l'aspetto formale sia dal punto di vista della versificazione (frequenti le rime, versi spesso frantumati e brevi) sia per le scelte lessicali e l'uso delle parole e il modo di evocare immagini e ricordi.

Insieme al senso della vita molto presente è la riflessione sulla fine che non è mai malinconica o struggente, ma sempre lucida e spesso ironica:

*Dopo che sarò morto
sarò terra da orto*

*i miei primi valori
saranno i pomodori
da asporto.*

La spiegazione di questo sarcasmo è data – naturalmente in versi – dallo stesso poeta:

*Di certo non mi vanto
di attuare un controcanto:*

*tra i numi tutelare
ho avuto anche Maccari e per questo il mio umore spesso
è dissacratore.*

La cultura di Gian Carlo Artoni sa essere profonda nella lievità di versi che spesso si riferiscono al presente. Al dibattuto tema del degrado e insomma della decadenza di Parma sono dedicati versi che con un rimbalzo semantico si reggono su raffinati giochi di parole:

*Si dice per le strade
che la città di Parma
gradualmente decade*



*esco dal mio riserbo
perché è sbagliato il verbo*

*secondo quel che accade
è una città che scade.*

Il lettore attento, che anche non abbia conosciuto l'avvocato Artoni, rimane colpito dalla capacità – mostrata in questi versi – di spostare il discorso sull'uso dei verbi, implicitamente però condividendo il parere di chi parla “per le strade”.

Ma non c'è – naturalmente – solo Parma nei versi di Gian Carlo Artoni: la sua non è affatto una poesia locale e tanto meno localistica. Gli argomenti, i temi sono quelli universali della natura umana e della speculazione esistenziale, espressa talora in tono lieve.

Chiude la raccolta una lirica apparentemente semplice, che ci conferma l'appartenenza del poeta alla tradizione della poesia italiana, pur rinnovata profondamente nel linguaggio e nella attualità delle scelte formali:

*Forse è questo
il mio Limbo,*

*il mio essere
ambiguo*

*tra la luna
ed il sole,*

*nel cercare
l'amore
nel profumo
di un fiore.*

La produzione poetica dell'avvocato-poeta continua a sbalordire i tanti lettori e amici perché la sua vena sembra inesauribile, tanto che nel giro di 9/10 mesi tra 2015 e 2016 sono scritte poesie nella forma di un diario perlopiù notturno. E' ancora per i tipi di Diabasis che esce nel 2016 *La luna bianca, Diario in versi (2015)*⁵ sempre a cura di Paolo Briganti, autore della postfazione e con la prefazione di Luigi Alfieri.

La poesia dunque è ragione di vita, consolazione nei momenti difficili, memoria di ciò che conta come gli affetti, l'amicizia e l'amore. L'amore, tema sempre presente fin dalla giovinezza, viene espresso con parole semplici e scabre:

.....
⁵ Gian Carlo Artoni, *La luna bianca. Diario in versi (2015)*, Parma, Diabasis, 2016





CROLXXXII

L'ILLUSIONE

*Una pianta
che nasce
per un unico
fiore:*

*così sembra
l'amore.*

E ancora:

NEL FUOCO DEL TRAMONTO

*Nel fuoco del tramonto
la mia vita
ha bruciato le ore,
i mesi e gli anni,*

*son rimasti gli affetti
e i disinganni,*

qualche aperta ferita

*ed il dolce languore
dell'amore,*

*nel ricordo profano
del peccato di Adamo.*

Al rapporto amoroso sono dedicati versi di varia natura, in alcuni casi ironici, tipici di quella conversazione colta che era presente anche nelle poesie giovanili di Artoni:

CONFESIONE

*Se fossi nato donna
sarei finito male,
quando vengo richiesto
io non mi so negare.*

PORTO VENERE

*Penso che San Venerio
sia il santo protettore
anche dell'adulterio,*

dell'amplesso di Venero,

*del fuoco che rimane
sotto il mare di cenere*

*quando manca il tramonto
e l'atmosfera
è già quella di sera
sullo scoglio
dove il verbo
è ti voglio.*

13 SETTEMBRE 2015

Ninì, Ninina, Ninetta

Che triade perfetta

*Se non fossero nate
in epoche sfalsate*

*soltanto dal mio tronco
oggi non cade foglia
d'amore dolorosa*

*Ninì che compie gli anni
E' ancora la mia sposa.*

Non è facile riassumere la vita poetica di Gian Carlo Artoni, così caratterizzata dalle sue tante esperienze di vita e di relazioni intellettuali e umane e soprattutto dalle sue letture e dalla sua notevole cultura.

Gli ultimi anni della vita, dopo la morte della moglie Ninì⁶, sono stati confortati e allietati dalla presenza assidua di molti amici, non solo quelli che lo hanno spinto a riascoltare la voce della Musa, ma anche altri.

L'ADDIO

*Ho gettato nel fiume
un pesante volume
di sentenze*

*mi sembravan le piume
del serpente
ma non servono a niente.*

Dunque un addio. Gian Carlo Artoni muore il 2 gennaio 2017 ma la sua voce poetica viene raccolta ancora una volta da Paolo Briganti (postfazione in versi) e Luigi Alfieri (prefazione) che curano - questa volta con l'editrice MUP - *L'ultima torpediniera*⁷.

.....
⁶ "Cari amici,/ il giorno di Natale è morta Ninì, finendo così di soffrire./ Con affetto/
Gian Carlo."/25 dicembre 2015. Note a *La luna bianca*, 332. p.334

⁷ Gian Carlo Artoni, *L'ultima torpediniera (altre pagine di diario)*, Parma, MUP, 2018



CROLXXXII

Il sottotitolo della raccolta è -significativamente- *altre pagine di diario* perché, in forma ancora più sincopata, continua il diario intimo del poeta con al centro il tema della memoria unito a quello della morte, spesso chiamata col suo nome:

NON VOGLIO

*Non raccolgo
più il vento,
sono spento,
le mie uniche
vele
son le meste
candele
del ricordo,
mi sento
cieco
e sordo,*

*ma non voglio
nemmeno
che la morte
salga
a bordo:*

*spero
che sia l'effetto
di un mio giorno
balordo.*

Versi brevissimi, incalzanti, gioco di rime per esprimere in modo apparentemente lieve la consapevolezza che la fine della vita è vicina.

Se è vero che questi versi sono più malinconici, non manca certamente la vena ironica: *Elezione. Non sai/che cosa/è l'indaco, //ma ti hanno/fatto/sindaco.*

E ancora: *La vocazione. Stanno/cercando/Cristo//chiedendo/a Chi l'ha visto.*

E poi il rimorso, la memoria, l'amore: insomma il diario di *un'anima in pena* perché ora l'addio, ancora malinconico, è però reso più aspro dalla solitudine e dalla consapevolezza sempre più forte della fine imminente. Il titolo della raccolta si riferisce a una poesia del grande poeta ed amico Vittorio Sereni *La terrazza: Improvvisa ci coglie la sera. Più non sai/ dove il lago finisca;/ un murmure soltanto/sfiora la nostra vita/sotto una pensile terrazza.//Siamo tutti sospesi/a un tacito evento questa sera/entro quel raggio di torpediniera/che ci scruta poi gira e se ne va.*⁸ La poesia di Artoni, che è sempre stata un lirico riferimento alla propria vita interiore, non perde in quest'ultima raccolta la sua lucida e intelligente auto-ironia:

RECENSIONE

*Ti senti
tale e quale
ad Eugenio
Montale
ma sei rimasto
un tale.*

Noi tutti sappiamo che non è così e che, anzi, quell'auto-definizione di sé come *un tale* in realtà afferma - scaramanticamente - il contrario. La città di Parma ha perso con Gian Carlo Artoni l'ultimo testimone di una stagione culturale che fu in certi anni incredibilmente feconda e che l'avvocato-poeta ha continuato fino alla fine dei suoi giorni, ma anche un poeta importante.

Isa Guastalla

Bianca Venturini

una riflessione forense,
senza pretese
non di critica letteraria e tanto meno di completezza (dopo la rilettura solo delle ultime poesie pubblicate da Gian Carlo Artoni)

Il vostro vecchio redattore rileva una qualche dissociazione d'ambito: imponente il poetico, marginale il forense.

E noi credevamo, invece, che la professione legale (un ministero, secondo le antiche fonti) fosse totalizzante ed assorbente.

Ne "il vento", anzi, leggo che la poesia ha felicemente mutato la condizione d'avvocato e di questa trovo flebili e casuali tracce solo espressive (l'avente diritto nello "sberleffo"; le parti lese nella "constatazione").

Eppure Gian Carlo Artoni, come ci confermano anche le tante testimonianze qui offerte, metteva non solo sapienza

e tecnica fine, ma anche grande passione nel suo essere avvocato.

Felice l'intuizione di Enzo Vullo: "poeta-poeta" / "avvocato-avvocato".

Che sia di molto meglio, allora, la dimensione infinita del proprio pensiero e delle proprie emozioni -almeno per chi sa riconoscerle ed esprimerle con linguaggio universale- che trattare d'umane debolezze per conto terzi?

Sarà, ma Gian Carlo Artoni ha perfettamente incarnato il collegamento tra ambiti culturali diversi e differenti funzioni sociali (qui, prevalentemente, la dimensione letteraria; per altri l'impegno nella cosa pubblica o nelle organizzazioni sussidiarie) al quale l'avvocato deve tendere, anche solo per mantenere il contatto con la realtà viva e contribuire, da protagonista, ad evolvere il diritto in armonia col divenire della società.





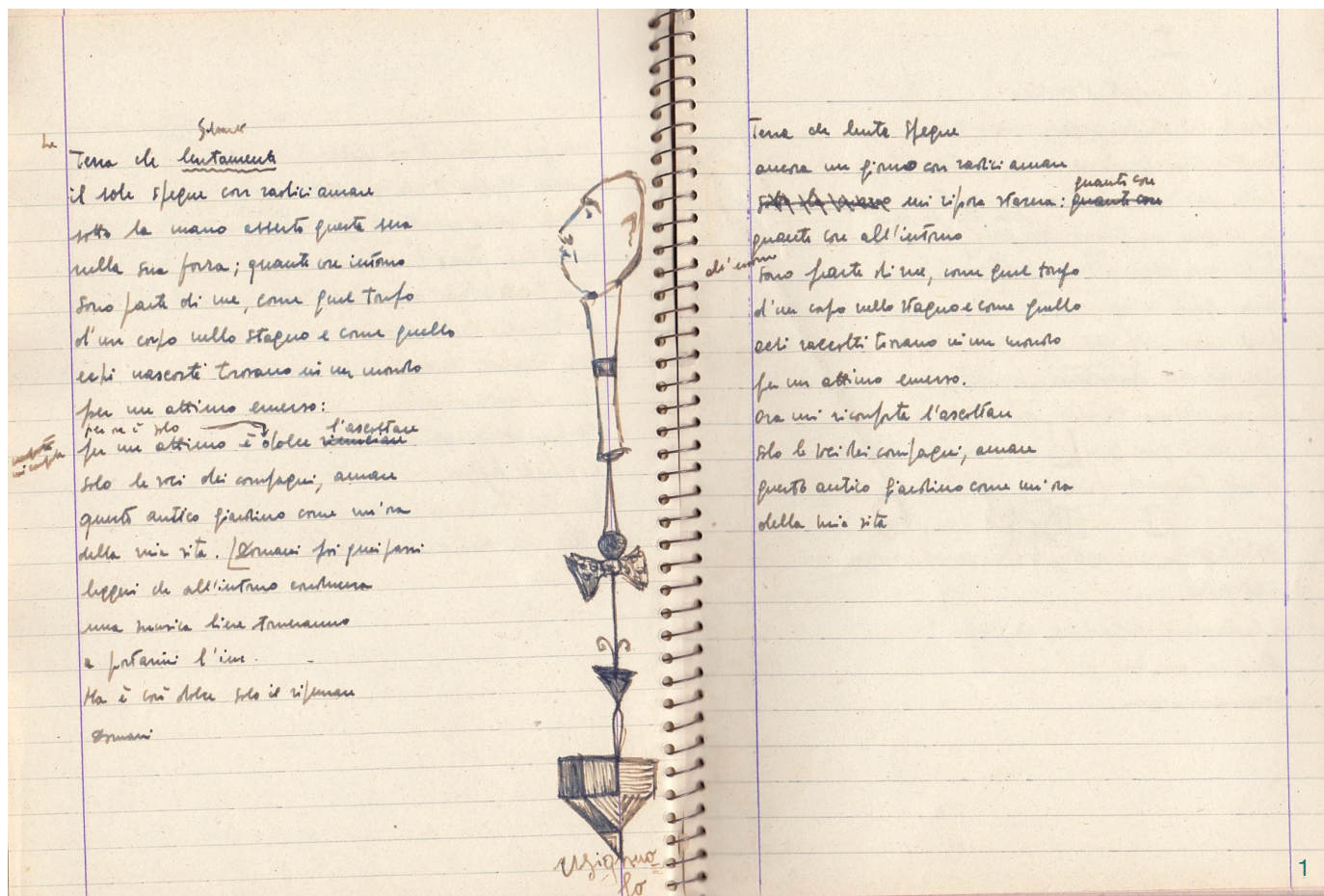
Manoscritti di GIAN CARLO ARTONI nell'ARCHIVIO DELLA LETTERATURA dell'Archivio di Stato di Parma

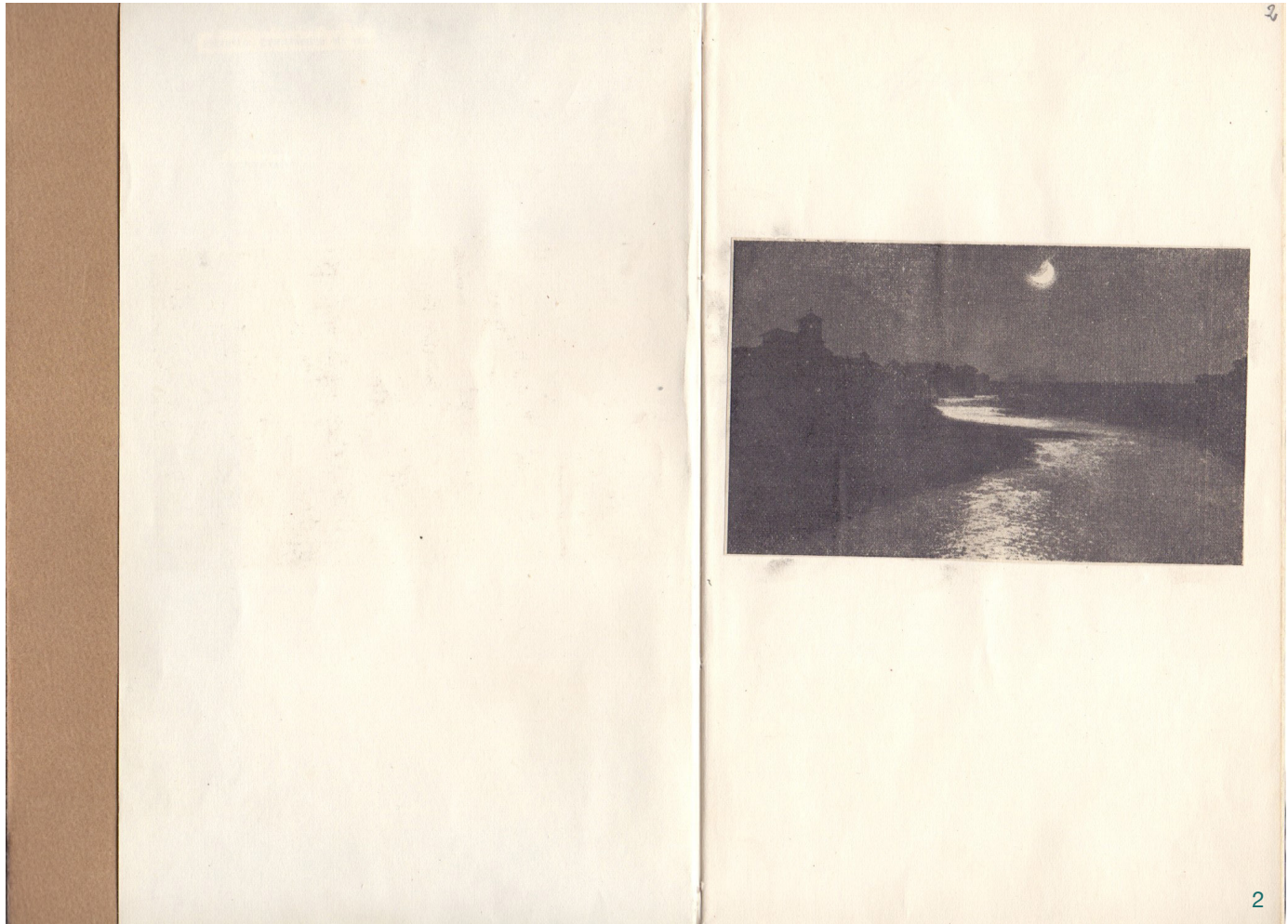
Avvolto da un timido affettuoso sole autunnale, quel giorno, Attilio Bertolucci era felice con il volto illuminato dalla dolcezza di un sorriso che non si spegneva, passo dopo passo. Era il 31 ottobre 1992 e con la sua donazione veniva inaugurato l'Archivio della Letteratura presso l'Archivio di Stato di Parma, ed era il primo presso un istituto statale di conservazione della memoria. Era come se avesse superato un esame, aveva la coscienza serena e poteva guardare al futuro, come se una modesta ma sicura mossa verso il non oblio la stesse facendo. Solo tre giorni prima aveva dichiara-

rato, a "Tuttolibri" de "La Stampa", che avrebbe lasciato il suo archivio nel palazzo dove si stava recando: "L'Archivio di Stato è più sicuro di qualsiasi fondo universitario. Gli Archivi di Stato resistono anche alle rivoluzioni".

Lo attendeva, all'interno, una folla di amici e grandi buste per le carte, confezionate in seta color malva: la cromia con cui Proust, che pure non l'aveva mai vista, amava immaginare Parma. C'erano tutti i letterati e poeti che lo avevano accompagnato negli anni, quelli del dopoguerra, della direzione della rivista

1 - Poesia: "Gennaio", in due versioni l'una a fronte dell'altra, la prima, a sinistra più lunga, e la seconda già elaborata e resa più asciutta. In mezzo un disegno, di quelli che tutti noi facciamo quando pensiamo o sospesi su di una decisione. Il grande storico dell'arte inglese, ma di origine tedesca, Ernst H. Gombrich ha scritto un bel saggio su questi disegni sovra pensiero intitolandolo "Piaceri di noia".





“Palatina”, quelli delle innumerevoli occasioni per un ritorno in città. Il governo era rappresentato dal sen. Fabio Fabbri, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e già suo allievo.

Mentre Paolo Lagazzi, raffinato critico della letteratura che mi affiancava nella costruzione dell'Archivio della Letteratura, predisponendo la documentazione da trasferire a Parma, ancora nella casa romana di Attilio, ritrovava una serie di poesie che avrebbero dato vita ad un libro inaspettato: “Verso la sorgente del Cinghio”, edito da Garzanti nel 1993, dimostrando ancora una volta la enorme importanza del confronto con il passato, anche per la letteratura contemporanea. Del resto il mondo degli scrittori era stato scosso dallo sciagurato evento che aveva portato l'archivio di Marinetti ad emigrare in America e dalle discussioni su “Petrolio” di Pasolini, pervenuto solo in una parziale stesura, che era stato comunque

pubblicato, sull'onda del mito che stava accompagnando l'autore, ma che certo, per l'incompletezza, non gli faceva onore.

Tra i tanti poeti e scrittori che integrarono la donazione di Bertolucci ci fu anche Gian Carlo Artoni, che donò due quaderni. Uno con una copertina beige scura in cartoncino ripiegata come si faceva un tempo e con scritto nel frontespizio: “Giancarlo Artoni, poesie”, di cm. 19,7x15,3, carte numerate a matita 134. La sopraccoperta è ricavata dalla copertina, rivoltata e riadattata all'uso, del numero 1 di “Palatina” di cui Artoni fu un redattore (1957-1966), banco di prova non solo della generazione già affermata di letterati del tempo, ma anche delle giovani leve. E non a livello provinciale. La prima pagina del quaderno ha incollata una fotografia di un notturno sul torrente Parma.

Il secondo quaderno ha una copertina turchese ed i fogli sono tenuti uniti

2 - Fotografia di un notturno sul torrente Parma, incollata sulla prima pagina di uno dei quaderni di Gian Carlo Artoni custodito all'Archivio di Stato di Parma, che si intona con la intensa partecipazione alle stagioni e alla natura delle poesie contenute nelle pagine a seguire.





da una spirale metallica, cm. 20,2x15, carte 70. Contiene non solo poesie, ma anche appunti in prosa. In un certo senso i due quaderni erano complementari, da qui la donazione di entrambi, che non sono ancora stati studiati, se non in una tesi di laurea di alcuni anni fa, per cui li segnaliamo agli studiosi. Il primo quaderno che contiene la poesia "Il giardino ducale" è stato esposto il 18 settembre 2005 nella mostra organizzata dall'Archivio di Stato di Parma con il titolo "Il verde domato", con altri scritti di autori parmigiani sui temi della natura, in una giornata dedicata all'apertura straordinaria dei giardini cittadini. Entrambi contengono testi che, per quanto consentono le date segnate, vanno dal 1940, dicembre 15 al 1960, giugno 5.

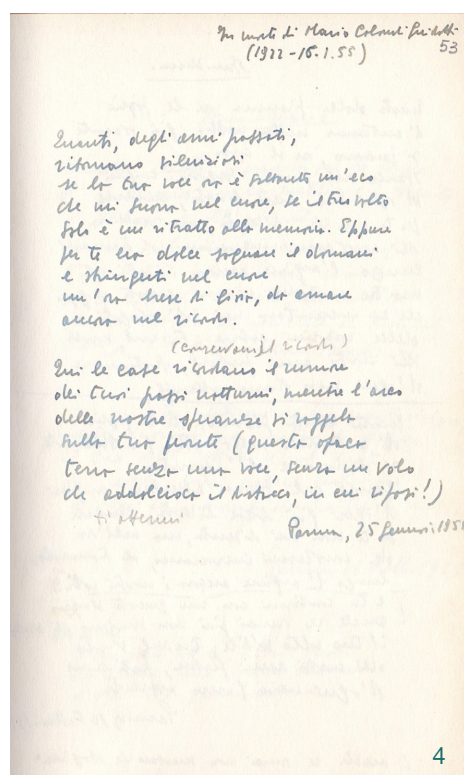
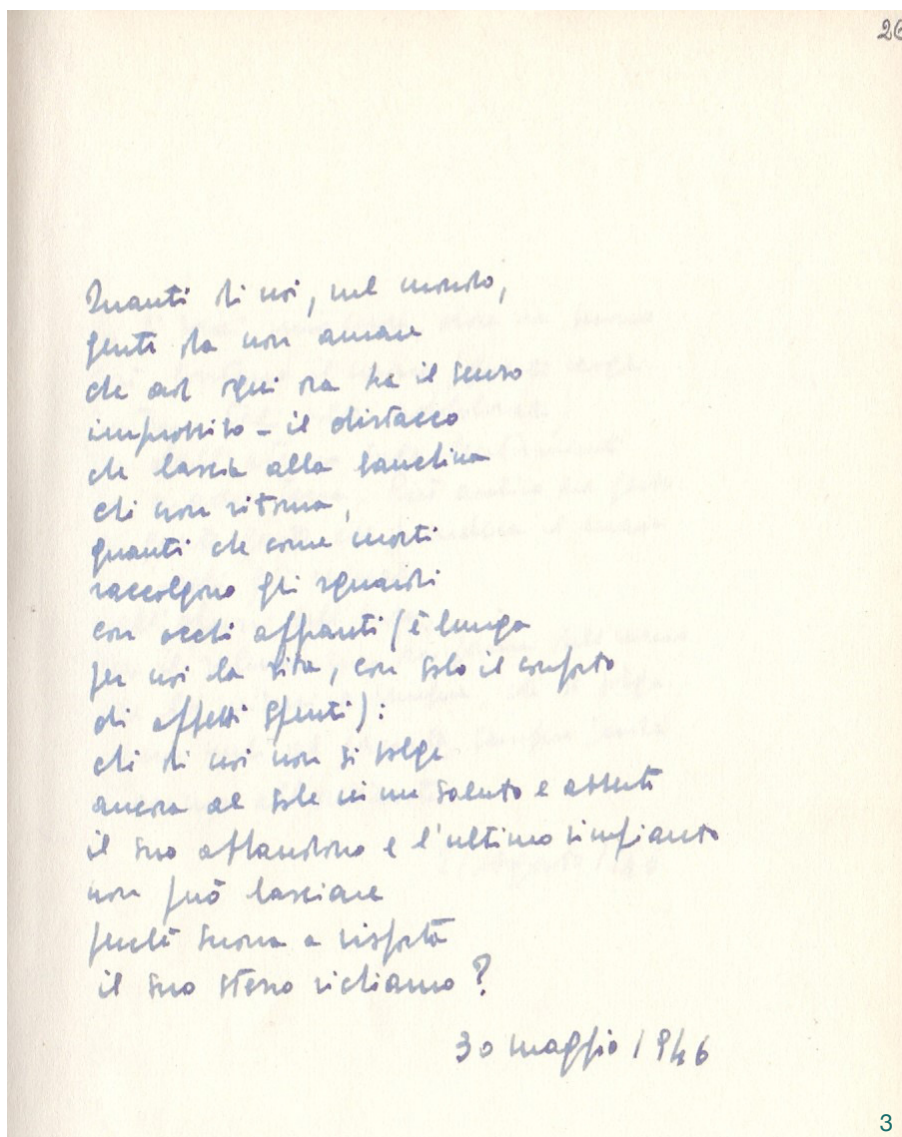
Marzio Dall'Acqua

Un ringraziamento alla dott. Valentina Bocchi dell'Archivio di Stato di Parma, archivista che ha inventariato le carte contenute nell'Archivio della Letteratura conservate nello stesso istituto.

3 - Poesia: "Quanti di noi, nel mondo",
30 maggio 1946.

4 - Poesia: "In morte di Mario Colombi Guidotti
(1933-18.1.1955)", Parma, 25 gennaio 1955. Gian
Carlo Artoni era cresciuto
con lo scrittore che commemora
anche nel n. 1 di "Palatina" del 1957.

5 - (Nella pagina successiva)
Poesia: "Ad Attilio Bertolucci", Parma, 7 ottobre
1956. Si tratta della prima versione, poi cassata,
sulla quale Artoni incollò quella definitiva, ma
l'interesse di un archivio come questo sta proprio
nelle varianti, nell'entrare nel laboratorio stesso
della poesia e Artoni ce lo ha permesso con la
sua generosità.



Oggi de autunno indra questa cortia
 per l'adun, ancora più a' thince
 la per antica radice (come un ferro
 sangue nell'infinito pastore
 ritenti ancora l'ira de' lontani
 lodi d'oscura terra) e dalla vita
 l'incanto si riacquisto (all'incanto)
 dentro la strada dell'oscura.
 All'alta marea e l'ici
 i corti clari affetti, la pietra
 fugliere con si accendano:
 onde commosse, l'ici nell'autunno
 luci de' fitti, l'incanto si incanto
 incanto di lei.

Parma, 1 ottobre 1956

Attività del Consiglio

Dal 10 maggio fino al 15 luglio 2019 il Consiglio si è riunito 9 volte.
Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Simona Cocconcelli	n. 9
avv. Daniela Bandini	n. 9
avv. Stefano Squarcina	n. 9
avv. prof. Luigi Angiello	n. 9
avv. Lorenzo Bianchi	n. 9
avv. Angelica Cocconi	n. 8
avv. Fabrizio Ferri	n. 8
avv. Maria Carla Guasti	n. 8
avv. Matteo Mancini	n. 7
avv. Matteo Martelli	n. 6
avv. Francesco Mattioli	n. 4
avv. Michele Megha	n. 9
avv. Fabio Mezzadri	n. 9
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 9
avv. Alessandra Palumbo	n. 8

OPINAMENTO PARCELLE

Dal 10 maggio fino al 15 luglio 2019 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso n. 21 pareri di congruità.

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012 dal 10 maggio al 15 luglio 2019: uno (riuscito)

ESPOSTI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti dal 10 maggio al 15 luglio 2019:
Pervenuti n. 13, tutti trasmessi al CDD di Bologna.

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 10 maggio al 15 luglio 2019:
istanze pervenute n. 71 di cui:
ammesse n.: 63;
non ammesse n. 3 (per superamento del limite reddituale)
in sospeso n.: 5;
revocate: n.; 3.

avv. ROBERTO BRUGNANO: e-mail roberto.brugnano@libero.it;

avv. RICCARDO NEGRI: tel. 0521/977385;

avv. LAURA BOCCHI: tel. 0521/977385;

avv. FRANCESCA DI SANZA: Parma, via Goito n. 16, tel. e telefax 0521/677310, invariati gli altri recapiti;

avv. MARIANNA ROLANDI: secondo studio in Borgo Val di Taro cessato;

avv. FRANCESCA SCARPINO: Parma, strada della Repubblica n. 43, invariati gli altri recapiti;

avv. LAURA FAVARO: cell. 392/3062144;

avv. GIOVANNI BATTISTA ISI: e-mail info@studiolegaleisi.it;

avv. GIACOMA VIVIANA MARZANO: cell.

347/0660388;

dott.ssa ALESSANDRA MARIANI: e-mail amariani@grimaldilex.com;

dott.ssa FRANCESCA GALLIANI: e-mail f.galliani@studiogiovati.net;

avv. MARIA SOLE CASARI: Parma, strada della Repubblica n. 56, tel. 0521/235975, telefax 0521/206157, cell. 338/7783302, invariati gli altri recapiti;

avv. FRANCESCA DENTE: posta elettronica certificata avvdente@pec.it;

avv. LAURA BONOMINI: Parma, via della Costituzione n. 25, e-mail avvocato.bonomini@libero.it, posta elettronica certificata avvocato.bonomini@pec.it;

avv. NICOLA MANCANELLO: e-mail nicola@mancanellopartners.com;

Aggiornamento Albi

AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

1. LUCA SOLIMANDO LUCA (delibera 14/5/2019)
2. MARIA TERESA PATERA (delibera 4/6/2019)
3. CHIARA PIROLI (delibera 4/6/2019)

CANCELLAZIONI

1. NAIMA MARCONI, per trasferimento all'Ordine di Mantova, delibera 14/5/2019
2. SILVIA PARONI, a domanda, delibera 18/6/2019
3. DAVIDE PAVESI, a domanda delibera 2/7/2019

alla data del xx luglio 2019 gli iscritti all'albo erano **milleduecentosettantaquattro**

PRATICANTI AVVOCATI

Iscritti n. 3

Cancellati n. 4

PATROCINATORI LEGALI

Iscritti n. /

Cancellati n. /

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti n. 4

Cancellati n. /

Variazioni

avv. PIETRO ARTIOLI BONATI: e-mail info@artiolibonati.it;

avv. MARIANNA PONTA: tel. e telefax 0521/572482;

avv. FRANCESCA MINARDI: Parma, via XX Settembre n. 32, tel. e telefax 0521/504099, cell. 320/0588173, invariati gli altri recapiti;

avv. ANNAMARIA D'AMONE: tel. 0521/633463 cessato;

avv. GIUSY CAMPAGNA: Parma, strada della Repubblica n. 43, invariati gli altri recapiti;

avv. ANTONELLA RIGOLLI: e-mail antonella.rigolli@gmail.com;

avv. VERONICA ELENA CASALINI: cell. 328/6543054, e-mail veronica_casalini@yahoo.it;

avv. DARIA TORELLI: Pama, piazzale Alberto Rondani n. 9, tel. 0521/1510182, invariati gli altri recapiti;

avv. GIACOMO COMPIANI: posta elettronica certificata avvocatogiacomocompiani@pec.it;



di riordino della disciplina).

Questa norma fa salva la prerogativa della libertà di accettazione dell'incarico con le sole eccezioni della difesa di ufficio e del patrocinio dei meno abbienti (un chiaro refuso rispetto alla normativa precedente della legge sul gratuito patrocinio).

Si noti come l'eccezione non riguardi le modalità di svolgimento della funzione, bensì la sola fase dell'accettazione dell'incarico. Tale interpretazione appare l'unica possibile sia perché essa si lega indissolubilmente alla norma del 1° comma dell'art. 3 sia perché l'occasione non compare in nessuna delle altre norme che riguardano le modalità di esplicazione della nostra professione.

Un breve accenno alla riforma sulla difesa di ufficio del 2015: anche queste norme sono coerenti con la visione deontologica generale del difensore di ufficio.

Non è mio compito in questa sede ripercorrere l'iter della riforma né tantomeno discuterne l'importanza: mi limiterò a brevi accenni alle norme aventi rilevanza deontologica.

Sotto questo profilo la norma fondamentale è quella dell'art. 11 del regolamento attuativo approvato nella seduta CNF del 22.05.2015.

La norma in questione si divide in due commi: il primo prevede le modalità di svolgimento dell'attività di difensore d'ufficio richiamando gli stessi principi di diligenza, puntualità, lealtà e correttezza che, secondo le norme generali del Codice Deontologico, sono proprie della nostra professione.

Come si è già visto, ed anche in questa sede viene ribadito, le caratteristiche comportamentali del difensore d'ufficio appaiono sovrappo-

ponibili esattamente a quelle del difensore fiduciario, né la successiva previsione del 2° comma, che prevede specifici obblighi, scalfisce la originaria e costante impostazione.

Il secondo comma prevede invece una casistica di doveri cui l'avvocato iscritto alle liste di ufficio deve rispettare.

Tali doveri, per vero ed a mio parere, rappresentano un elenco non omogeneo. Infatti, accanto a veri e propri obblighi deontologici (lett. a) obbligo di prestazione del patrocinio), unisce profili di specificazione di obblighi già indicati (lett. b) divieto di rifiuto o di interruzione senza giustificato motivo), indicazioni comportamentali anche superflue (lett. e) cessazione della funzione per subentro di un difensore fiduciario) e mandati su best practises (lett. h) in punto di sollecito al Giudice di limitare l'uso dell'art. 97 comma 4 c.p.p. –previsione dettata probabilmente dalla preoccupazione di forme una “copertura” normativa rispetto ad un comportamento che potrebbe essere sentito come lesivo della prerogativa del Giudice-).

La particolarità di detta norma tuttavia è quella di essere priva di qualsivoglia sanzione diretta atteso che l'art. 9 del medesimo regolamento non prevede tra le cause di cancellazione nessuna delle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 11.

In realtà un collegamento, seppure indiretto con alcune ipotesi ivi previste, si può verificare allorché si consideri che, ad esempio, la violazione dei doveri di cui alle lettere a) e b) potrebbe costituire violazione dell'art. 26 comma 4 del CDF con possibile applicazione della sanzione della censura la quale, una volta divenuta definitiva, comporta l'applicazione della cancellazione ex art. 9 comma 2 del regolamento

attuativo.

Ma esso rappresenta argomento che va affrontato di concerto con l'analisi delle norme deontologiche e disciplinarmente rilevanti contenute nel Codice Deontologico Forense.

Il Codice Deontologico Forense del 2014 e la figura del difensore di ufficio.

Il 16.12.2014 (15 giorni prima dell'inizio dell'attività dei Consigli Distrettuali di Disciplina) è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico Forense che ha sostituito il vecchio codice deontologico promulgato nel 1997.

Rispetto al precedente compendio regolamentare vi sono diverse differenze, alcune più formali, altre sicuramente relative ad una diversa impostazione della disciplina forense; ai fini che qui interessano due sono gli aspetti fondamentali.

Il primo attiene alla diversa natura ed alla diversa fonte normativa di riferimento: infatti mentre il vecchio codice era frutto di un atto di autoregolamentazione interna all'ente pubblico non economico –cioè il CNF-, il nuovo codice è un vero e proprio regolamento delegato che trova la sua legittimazione, ed i suoi limiti, direttamente dalla legge ed ha valore cogente non più attraverso una consolidata interpretazione giurisprudenziale ma proprio in funzione di un atto legislativo.

Vedremo che tale nuova caratteristica avrà una sua rilevanza in relazione ai rapporti con l'art. 11 del regolamento sulla difesa di ufficio.

Il secondo elemento caratterizzante la nuova disciplina forense attiene al diverso cambio di prospettiva dei comportamenti disciplinarmente rilevanti. Infatti il fondamento del vecchio codice era



costituito dal modello comportamentale di riferimento: le norme del vecchio elaborato regolamentare non avevano sanzione ed i comportamenti sanzionabili non erano tipizzati; i principi generali fornivano gli elementi di giudizio cui attenersi e la cosiddetta “parte speciale” rappresentava solo un elenco di comportamenti esemplificativi, che non esaurivano, sulla base della norma di chiusura del vecchio art. 61, i casi di violazione. Il Giudice disciplinare, in buona sostanza, doveva confrontare il modello normativo di riferimento con il comportamento coerente al suo esame per verificare se tale comportamento fosse o meno confacente e stabiliva la gravità del fatto e la conseguente sanzione di riferimento sulla base della gravità della devianza rispetto al modello ideale.

Oggi l'art. 3 comma 3 secondo periodo della legge 247/2012 ha introdotto il concetto della tipizzazione delle violazioni e delle sanzioni, limitando la rigidità del concetto con la locuzione “per quanto possibile”.

Non è questa la sede per aprire una discussione sulla reale interpretazione della norma e neppure per una valutazione dell'adeguatezza rispetto alla delega regolamentare della normativa del codice deontologico.

Quello che invece importa ai nostri fini è rilevare come, attraverso una modifica dell'art. 20 del Codice che, inizialmente specificava come la responsabilità disciplinare fosse perseguibile in relazione alle sole ipotesi tipizzate nella “parte speciale” del codice, oggi la stessa norma consente di sanzionare –con una sanzione lasciata alla libera valutazione del Giudice disciplinare– anche le violazioni ai principi generali.

Parleremo poi della rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 11 Reg.

attuazione sulla difesa d'ufficio, ora appare importante sottolineare che l'equiparazione del difensore di ufficio al difensore fiduciario comporta per lui l'applicabilità dell'intero complesso codicistico compreso i principi generali e non solo le fattispecie normative specificamente previste per il difensore di ufficio.

Giova in questa sede sottolineare come in almeno due norme sui principi generali si fa riferimento al rilievo costituzionale e sociale della difesa: l'art. 9 e l'art. 10 che rappresentano i capisaldi dei doveri comportamentali dell'avvocato ricalcando quelle caratteristiche morali e professionali già ampiamente richiamate nella legge professionale.

Più specificatamente le norme dove viene richiamato il ruolo del difensore di ufficio sono quelle dell'art. 11 comma 3° che attiene all'obbligo di prestare la propria opera e di non interromperla senza giustificato motivo.

Questa norma, essendo di ordine generale, appare priva di sanzione, tuttavia, in relazione a quel meccanismo di recupero sanzionatorio introdotto dalla nuova formulazione dell'art. 20 CDE, pare essere assimilabile al successivo art. 26 comma 4 in punto di adempimento del mandato (sui rapporti del quale con l'apparente gemello dell'art. 11 Reg. att. Difese d'ufficio torneremo poi) e pertanto potrebbe applicarsi la sanzione base della censura.

L'art. 26 comma 4 è appunto il secondo articolo, nel quale si parla del difensore d'ufficio.

La norma in questione reprime innanzitutto il comportamento del difensore d'ufficio, che, in presenza di un suo impedimento, ometta di avvisare tempestivamente e motivatamente l'autorità giudiziaria precedente lasciando tuttavia allo stesso l'alternativa dell'incarico in sostituzione ad un collega che ac-

cetti la nomina ex art. 102 c.p.p.

Tralasciando per un momento la seconda ipotesi alternativa al prossimo capitolo per le evidenti valutazioni comparative con l'art. 11 reg. att. difesa ufficio, occorre sottolineare come la norma relativamente all'onere di comunicazione ricalchi apparentemente la norma del 5° comma dell'art. 420 ter c.p.p.

In realtà essa, avendo uno scopo in buona parte diverso rispetto alla disposizione codicistica, deve essere letta come costituente un dovere più pregnante rispetto a quello necessario al processo.

In primo luogo la disciplina forense impone l'onere di avviso non solo per le udienze ma anche per ogni attività professionale, di talché l'onere si deve ritenere sussistente anche per adempimenti processuali ove la presenza del difensore non sia obbligatoria.

Se valgono le ragioni di natura costituzionale che giustificano la presenza del difensore di ufficio e, se, come quasi sempre avviene, l'obbligo defensionale viene assunto indipendentemente dalla volontà del difeso (il quale il più delle volte si disinteressa del processo a suo carico), appare evidente come, anche nei casi di presenza non necessaria, sia obbligatorio dare una giustificazione dell'assenza non già per ottenere un rinvio (fatto che in casi di presenza necessaria diviene ulteriore elemento) ma per giustificare un comportamento che altrimenti potrebbe essere valutato come abbandono di difesa.

Così impostato il problema, la soluzione al quesito di cosa vi debba intendere per motivata e tempestiva comunicazione va ricercata, da un lato, e per quanto attiene alla tempestività, avendo cura di valutare e di comparare i tempi di conoscenza dell'attività processuale e quelli della conoscenza della im-



possibilità di partecipazione o della decisione di non partecipare.

Dall'altro lato la adeguatezza della motivazione sarà valutata in funzione dell'atto cui non si parteciperà, per gli eventuali danni che possa recare al difeso.

In questa prospettiva assume fondamentale fonte di interpretazione il precedente comma del medesimo articolo che traccia gli aspetti generali del comportamento sanzionato e del quale la norma in esame rappresenta una particolare specificazione.

Tale comma riconduce la violazione sanzionabile ad un particolare animus del difensore il quale assume un atteggiamento non scusabile e di rilevante trascuratezza.

In termini processuali la mancata comunicazione –contrariamente alla comunicazione non motivata che costituisce comunque elemento valutativo– comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio a carico dell'incolpato costituendo essa stessa presunzione di trascuratezza e non scusabilità.

Ovviamente tale presunzione semplice può essere superata attraverso la postuma giustificazione del motivo del comportamento contestato e tale prova potrà ovviamente vertere anche sulla ritenuta necessità, per ragioni difensive, di tacere sul comportamento per evitare, ad esempio, di sanare eventuali nullità relative o inutilizzabilità di atti.

Rimanendo al prossimo capitolo l'analisi dell'altro comportamento sanzionatorio connesso al terzo comma dell'art. 26 CDF, si segnala che l'altra norma di parte speciale dove viene citato il difensore d'ufficio è l'art. 49 inerente ai doveri del difensore nel processo nel quale, al 1° comma, si fa obbligo allo stesso di informarla sia della possibilità di nomina di altro difensore fiduciario sia dell'obbligo retributivo.

La norma stranamente non cita l'obbligo di informare della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello stato, ma l'apparente carenza è facilmente supplibile con il richiamo al comma 4 dell'art. 27 (norma applicabile a tutti gli avvocati).

A me pare, invero, che la norma in esame, sebbene posizionata nel titolo IV, abbia un preciso scopo desumibile dal complesso della duplice attività richiesta: evitare che, attraverso la posizione di forza contrattuale assunta da un difensore designato con caratteristiche di piena competenza, che sottaccia i due elementi valutativi lasciati nella disponibilità del difeso, possa divenire sistema per un illecito accaparramento della clientela o comunque una forma di mancato rispetto di quei principi di corretta e leale concorrenza indicati come elemento importante nell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 Lg. 247/2012 (che poi confluiscono nel concetto di corretto esercizio della professione ai sensi del successivo comma 3 ai fini di determinare i comportamenti disciplinarmente rilevanti).

L'art. 11 del reg. att. difesa d'ufficio: interagisce con le norme deontologiche?

Come già anticipato appare ora necessario riprendere il discorso lasciato aperto sulla rilevanza disciplinare e deontologica del 2° comma dell'art. 11 Reg. att. difesa d'ufficio.

La soluzione al quesito sul rapporto tra questa previsione regolamentare e le norme del codice deontologico deve prendere avvio da una analisi sulla natura delle due norme.

Sia il regolamento attuativo sulla difesa d'ufficio sia il codice deontologico trovano la loro fonte normativa primaria nella legge professio-

nale.

Infatti, all'art. 16 della Lg. 247/2012, il legislatore ha previsto espressamente che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il governo, sentito il CNF, adotti un decreto legislativo dando allo stesso come criterio direttivo quello della regolamentazione dell'accesso ad una lista unica nazionale e la previsione dei criteri che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio.

Il D.L. 6/2015, sulla scorta di tali indicazioni, ha conformemente modificato l'art. 29 disp. trans. att. c.p.p.

Ma non ha dato alcuna delega regolamentare al CNF, il quale, giustamente, nella sua qualità di tutore dell'elenco unico nazionale ha ritenuto, nell'ambito della propria autonoma responsabilità amministrativa, di redigere un regolamento attuativo.

Diversa è invece la natura del codice deontologico forense.

Esso è un vero e proprio regolamento delegato che trova la sua fonte normativa proprio nella legge professionale sulla scorta della lettura dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 35 comma 1 lett. d) e dell'art. 65 comma 5 della legge professionale.

Pertanto la forza cogente del codice deontologico è, per la stessa natura della delega, superiore al regolamento attuativo sulla difesa d'ufficio.

Due sono pertanto le conseguenze, strettamente collegate tra loro: in primo luogo le previsioni della norma sulla difesa d'ufficio non possono costituire autonoma previsione di violazione disciplinare, e, in secondo luogo, le stesse previsioni possono costituire specificazione di comportamenti non conformi ai principi del codice a condizione che esse rispondano, alla luce di una corretta interpretazione del





rapporto tra l'art. 3 comma 3 Lg. 247/2012, l'art. 20 CDF, e l'art. 11 reg. att. difesa ufficio, "alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione".

Ciò posto non appare dubbia la rilevanza deontologica sia del comma 1 sia le previsioni di cui alle lettere a) – b) – d) – e) (anche se la norma appare superflua e comunque deve essere interpretata nel senso che l'obbligo decorre dalla conoscenza delle nomine –art. 46 comma 4 CDF) – i).

Del resto, tali previsioni sono già contenute nelle norme del Codice sia nei principi generali sia nei casi particolari.

La condotta della lettera g) interragisce con il C.D.F. nel senso che la reperibilità rappresenta una condizione di efficacia della difesa ed è condizione per evitare di incorrere nella violazione del comma 4 dell'art. 26 CDF (dove si parla non solo di mandato ma anche di nomina con ciò includendo specificatamente il difensore d'ufficio).

Non può invece costituire in alcun modo violazione deontologica il mancato comportamento previsto sub h) per diversi e indipendenti motivi: è norma che non è prevista come caso nelle norme speciali del CDF e peraltro, a mio parere, sebbene vi sia una violazione alla effettività della difesa tecnica, essa attiene ai rapporti generali tra l'avvocatura e la magistratura e non allo specifico rapporto tra difensore e difeso che rappresenta la reale esplicazione del concetto di corretto esercizio della professione.

I comportamenti problematici sono quelli indicati nelle lettere c) ed f) (in relazione alle modalità di sostituzione) dell'art. 11 reg. att. diff.

È curioso come la disposizione della lettera C) affermi che il difensore di ufficio non deve accettare

incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente.

Sue sono le facili obiezioni che si possono porre: il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare patrocinio e l'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico è confortato dalla presenza dei criteri che hanno consentito l'iscrizione e dei requisiti che ne confermano la permanenza.

Il problema non è di poco conto perché esso attiene al conflitto tra obbligatorietà nel patrocinio e dovere di competenza e di informazione e potrà porsi in modo ancor più rilevante con l'introduzione della specializzazione.

Peraltro, altro aspetto di difficoltà, la valutazione potrà essere fatta solo all'esito – probabilmente infausto- del giudizio penale ove l'avvocato ha prestato il patrocinio d'ufficio, con evidenti implicazioni sul giudizio disciplinare ove non deve valutarsi il risultato ma solo la situazione ex ante.

In linea teorica la norma ha una sua valenza deontologica perché l'inadeguatezza (che attiene non solo alla incompetenza ma anche ad un più ampio profilo personale) può costituire il giustificato motivo atto a rifiutare od a interrompere l'incarico.

Il problema quindi va risolto caso per caso temperando e valutando, dando di volta in volta diversa priorità alla particolarità del caso o alla condizione personale dei soggetti coinvolti e la competenza professionale del difensore, tenendo presente che la decisione non può costituire esclusione della eccezionalità della situazione.

Altro problema applicativo lo pone la previsione, nella lett. f), che l'incarico alla sostituzione nella difesa possa essere dato solo ad altro collega iscritto alle liste dei difensori di ufficio.

Rendendomi conto che l'opposta

soluzione ha uguale dignità di accoglimento, mi limiterò ad esprimere un mio parere secondo il quale un comportamento diverso dal previsto non può considerarsi violazione deontologica.

Tale valutazione parte dal presupposto che l'art. 11 è stato scritto in funzione delle necessità attuative del Decreto Legislativo la cui delega non prevedeva alcun aspetto deontologico o tantomeno disciplinare.

Neppure l'art. 14 Lg. Prof., che prevede l'eccezionalità della nomina d'ufficio solo in relazione alla accettazione dell'incarico consente un recupero nell'alveo della deontologia di norme "ultra petita".

Peraltro la norma appare in contrasto con il principio più volte richiamato ad ogni livello di autonomia delle scelte difensive che comporta la responsabilizzazione dell'avvocato per le condotte dei suoi sostituti (art. 7 CDF).

Inoltre pone a carico del difensore di ufficio un onere addirittura superiore a quello del difensore fiduciario violando quel principio di uguaglianza e pariteticità nelle funzioni assolutamente pacifico.

E, per evidenti ragioni, non evita accaparramenti di clientela o assicura maggiore qualità nella difesa.

Considerazioni (mica tanto) conclusive.

Con quanto sino ad ora detto potrei dire di avere esaurito il compito affidatomi avendo, spero compiutamente, toccato tutti i punti dell'attuale normativa deontologica e disciplinare relativa all'avvocato di ufficio.

Io però credo che, in un convegno sulla figura del difensore d'ufficio, come su altri temi relativi all'avvocatura, la riflessione debba essere portata ad un diverso e più alto livello qualitativo.



Una volta raggiunto l'obiettivo della riforma dell'accesso e della permanenza alle liste dei difensori d'ufficio, la riflessione non può esaurirsi.

Quello che intendo dire è che, al di là di possibili miglioramenti delle norme, la riflessione deve volgere all'essenza della difesa di ufficio per cogliere le caratteristiche essenziali, onde svilupparle e costruire un modello di riferimento che certamente ha una valenza deontologica.

A me pare che, soprattutto dopo l'introduzione della nuova legge professionale, si sia confusa la deontologia, da un lato, con la normativa di riferimento e con gli aspetti formali ricavati da essa e, dall'altro lato, con i precetti sanzionati, ciò con quello che io definisco la disciplina forense.

Senza voler scomodare Kant e Schopenhauer oppure Bentham (il primo filosofo a coniare il termine "deontologia"), appare tuttavia evidente che l'attuale stato degli studi su questa particolare branca filosofica nella sua esplicazione nelle professioni legati – materia per lo più di studiosi d'oltralpe – conferma la tendenza secondo cui l'etica professionale non si esaurisce nei codici deontologici giacché essa, non solo è costituita da precetti di diritto, ma anche da regole etiche e consuetudinarie e non deve limitarsi al rapporto tra avvocato e "mondo della giustizia" ma comprende anche altri doveri e responsabilità dipendenti dal rapporto tra professionista e società.

Nel nostro diritto positivo un indizio rilevante dell'accoglimento di questa impostazione lo troviamo nel comma 3 dell'art. 3 della nostra legge professionale ove, al di là dei criteri distintivi, si introduce il concetto che la violazione discipli-

nare riguarda un nucleo ristretto di comportamenti all'interno del più ampio delle regole deontologiche ove ben può esservi precetto privo di sanzioni.

Se vale allora questa considerazione appare evidente come l'analisi della disciplina o della normativa non sia sufficiente per una compiuta analisi del fenomeno costituendo anzi un'analisi del tutto parziale.

Occorre invece un'analisi "ontologica" sulla figura del difensore per costruire una serie di principi etici che ne delineano la figura "deontologica".

Tale analisi risponde a più esigenze di livello diverso.

Un primo livello riguarda l'interpretazione corretta dei comportamenti alla luce di indicazioni etiche cui il difensore d'ufficio deve osservare.

Un esempio è quello della correlazione tra articolo 11 Reg. att. dif. uff. è il codice deontologico. Già nel capitolo precedente ho avuto modo di far rilevare la necessità di una rivalutazione delle norme attinenti ai doveri del difensore di ufficio: occorre, a questo livello più basso, capire la ratio dei doveri ivi elencati e dare un'indicazione da parte di UCPI e CNE, previa compiuta analisi, sulle modalità di comportamento ad esempio in tema di giustificato motivo.

Ma vi è un livello a mio modo di vedere che obbliga ad una riflessione di più alto profilo.

Non so se sia il caso di parlare di un vero e proprio codice etico autonomo o di costruire una parte in un più ampio codice dell'avvocato penalista (che a mio parere si rende necessario con la tanta adeguata specializzazione), quello che tuttavia appare necessario è iniziare a riflettere sulle differenze o sulla univocità della funzione del difensore, allorquando la nomina sia officiata

o provenga da un mandato fiduciario (che, tra l'altro e de minimis, direbbe la questione della sostituzione), a riflettere su quali siano i comportamenti virtuosi.

Tutto questo creerà una coscienza dell'avvocato d'ufficio basata sulla convinzione della portata sociale del ruolo e non sul pericolo della sanzione.

Grazie per avermi ascoltato.

Attilio Villa



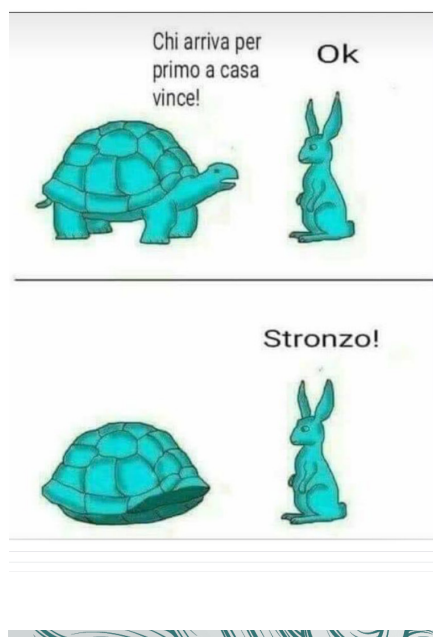


CROLXXXII

Segnali di fumo

il diritto preso sul serio
&
il diritto preso sul ridere

“E’ annunciato un nuovo processo civile più veloce, ma gli italiani, semprefurbi, continueranno ad armeggiare con i vecchi ferri del mestiere”.



Piero Calamandrei e la grande guerra.

Nel centenario della fine della grande guerra, non possiamo non ricordarla con **Piero Calamandrei**.

Calamandrei fu il primo ufficiale italiano a entrare a Trento con una rocambolesca incursione a bordo di un sidecar.

Il suo racconto:

“La mattina del 3 mi svegliai prima dell'alba e feci in fretta i preparativi per partire a gran velocità verso Trento dove credevo che la nostra cavalleria fosse già arrivata. Presi il mio sidecar, vi cacciai

l'elmetto, la maschera e la rivoltella, una bottiglia d'acqua, un involtino con pane e carne, una carta topografica. E poi mi venne un'idea: su alla baracca, nel nostro deposito di materiali per le case del Soldato, dovevano essere restate un centinaio di bandierine tricolori, grandi circa 30 cm, sul lato più lungo. Le mandai a prendere d'urgenza e le cacciai in fondo a quella specie di tinozza in cui dovevo viaggiare. Poi poi ... avevo l'intenzione di andare a mettere una grande bandiera sulla statua di Dante che aspettava ...”.

Calamandrei, superando continuamente truppe austriache in sgombero, giunse finalmente a Trento.

“in un viale alberato, in mezzo a belle palazzine, in mezzo a un gra via vai di automobili austriache, di soldati austriaci, di ufficiali austriaci ... Largo! Largo! La folla si apriva ... vidi che alle finestre c'erano già tante bandiere italiane: ebbi la visione di una gran città polverosa e tumultuosa che ad ogni finestra avesse un tricolore. Mentre i carnefici facevano in fretta le valigie per partire, Trento si era già messa i suoi colori e aspettava ... Infilai senza fermarmi nel Borgo Nuovo che porta diritto al centro della Città: cominciai a sentire delle grida di gioia dalle finestre e dai marciapiedi, e mi accorsi che qualcuno cominciava a rincorrermi per farmi festa. Ma io avevo l'intenzione di arrivare senza fermarmi al monumento di Dante, e per tutta risposta alle grida mi sfogavo a lanciar bandierine, Dieci, venti, cento persone mi si buttarono addosso da tutte le parti, urlando, piangendo, ridendo, soffocandomi, senza permettermi di alzarmi dal mio carrozzino ... Ebbi

l'impressione di essere schiacciato da una valanga di mani che facevano a gara per stringer la mia mano, per agguantare la bandierina preziosa”.



Inconvenienti professionali:

1.- Il sesso di traverso.

Non so da quale parte cominciare, se da una impiegata di studio o da una successione tra nobili un poco stravaganti: come accade a quelli che si sposano sempre tra loro.

Comincio dalla prima. Assunta in via emergenziale, di mezza età. Superbiosa. Si sforza di parlare forbito, ma talvolta inciampa (“mi piace quell'avvocato perché ha le labbra tumefatte”; ma no, si dice tumide, mica è stato preso a pugni). Casta ma non vergine, Spirito Santo un male-detto bisturi. Mortificata, ne parla a



CROLXXXII

tutti/e in studio. Riservatamente, si intende. Maliziosa e severa nella sfera della sessualità. Rigorosamente nubile per necessità o virtù. Frase ricorrente: “impudico solo a vedersi”. Sdilinquisce davanti a personaggi importanti e a nobili.

Veniamo al dunque, successione ereditaria. Lei si fa avanti sgomitando le colleghe. La intriga il marchesino. A sera si fa tardi e si lavora, io, il collega avversario di altro foro, legale e marito di una marchesa controparte, lei alla macchina sotto dettatura. Pausa cena e si ricomincia. Quando lei si assenta, lui mi dice:

“Collega, mi fai un piacere?”

“Dimmi”

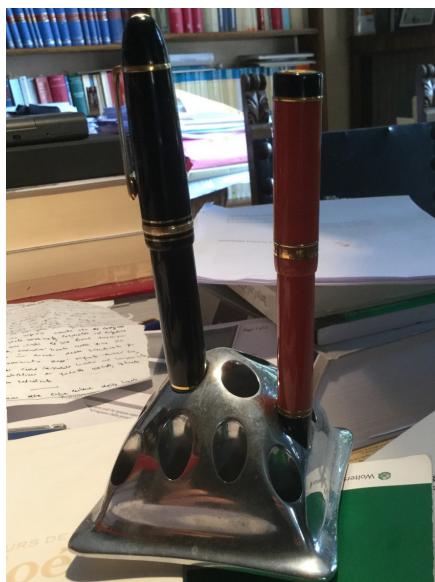
“Mi dai l'autorizzazione a portarmela a letto questa sera?”

“Sei matto, se si scandalizza io domani non ho altre, capace che non si presenta. Che facciamo dopo?”

Ma lui, impudico, insiste:

*“Una spintarella e la porto in albergo”.
E in romanesco: “je piace”.*

Voi che avreste fatto?



2.- Il collezionista di Montblanc®

Viene a trovarmi in studio un collega di cui sono corrispondente in due

cause un poco compromesse ed impostate “così così” da altro *dominus*.

Il domiciliatario non poteva certo intervenire e correggere, semmai cautamente consigliare.

Sulla mia scrivania, infilata in un porta penne, due belle stilografiche, una Montblanc nera di grande impugnatura e a carica tradizionale ed una Parker Dupont color arancione a mio avviso più elegante ed originale.

Il collega estrae dal taschino una Montblanc nera più “mingherlina” e comincia a prendere nota su un foglio, di cosa non capisco, perché non c'erano le condizioni.

Quel che poi dava nell'occhio è che scriveva di sghebbescio e con grave e inutile disagio, cercando di far aderire la sua pennetta al mio “pennone”.

Mi insospettisce e seguo la manovra con attenzione e curiosità.

Mi distraigo un attimo volgendo il capo a destra. Torno frontalmente, e delle due Montblanc non ne vedo più una, né quella grande né quella piccola.

Avvertito com'ero, ho la prontezza e la eleganza di esclamare: “Come, fino ad un attimo fa c'erano due Montblanc, ed ora non ne vedo più nessuna?”

Lui continua a parlare della causa come se nulla fosse e comincia a rovistare, sempre a testa alta, nella sua borsa che teneva sulle gambe. Gira e rigira, fruga e rifruga, estrae la mia penna e la riporta nel suo posto. Sempre continuando il suo dire, senza alcuna giustificazione, per esempio: “Ho fatto confusione”. Congedi cordiali. Non l'ho più visto e sentito. Sempre meglio che perdere la penna.

Capitano mio capitano !

1.-Ascoli Piceno.

La Camera Civile sta svolgendo un corso sul diritto alla migrazione.

Alto livello di relatori sul piano universitario. A un certo momento un congressista si alza e prorompe

desolato: “no, io non posso tradire gli ordini del Capitano”. Stupore tra gli astanti, si guardano attorno attoniti: “Chi è questo capitano?” Cari colleghi, avete intuito giusto, perché, come scriveva l'economista Prof. Carlo Cipolla, la stupidità abita equamente tra bidelli e universitari, quindi tra avvocati, ed è più pericolosa quanto più inconsapevole: crea danni a sé e agli altri e nessun vantaggio, nemmeno per sé.

2.-Torino.

La Giappichelli è una casa editrice torinese che pubblica libri giuridici di elevato livello. In questi giorni ha avuto la (s)ventura di pubblicizzare su facebook l'uscita di un suo volume dedicato ad un argomento di attualità intitolato “il diritto della emigrazione” con sottotitolo tutta la normativa comprendente il decreto Salvini del 2018. Si scatenano i commenti: basta, non hanno nessun diritto, tornino a casa loro, e via vituperando. Al punto che la Giappichelli deve emettere un comunicato in cui spiega che trattasi di un'opera che raccoglie la normativa in materia, “senza sfumature politiche”. Conclusioni: ammaestrare le scimmie è più agevole.

Ma non era una favola!

“Oggi, data l'età avanzata e la sopravvenuta cecità, il mio impegno si è dovuto diradare ma non attenuare, anche se sono costretto a considerare quasi estraneo a me l'odierno modo di far politica. Forse perché sono stato, come dire, educato male. Gli uomini politici, che subito dopo la Liberazione presero in mano le redini dell'Italia, erano uomini che il fascismo aveva costretto all'esilio, alla galera, all'ostracismo, al silenzio. Erano uomini come Alcide De Gasperi democristiano, Luigi Einaudi liberale, Palmiro Togliatti comunista, Pietro Nenni e Sandro Pertini socialisti, Carlo Sforza e Ferruccio Parri del Partito d'azione, tutti uomini che avevano cominciato





a far politica prima dell'avvento del fascismo e che conoscevano benissimo i valori della democrazia. Ma a quei tempi, pur combattendoci, avevamo un ideale comune, quello di far risorgere l'Italia dalle sue macerie.

Ti voglio raccontare un episodio pochissimo conosciuto ma rivelatore. Alla fine del 1946 il presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi, venne convocato a Parigi per enunciare di fronte ai vincitori, gli inglesi, gli americani, i francesi, i russi ecc., quali sarebbero stati i propositi del governo per gli anni a venire. Bene, la notte prima del discorso di De Gasperi, nella sua stanza d'albergo parigina, si assieparono appunto Togliatti, Nenni e Sforza. Ogni frase che De Gasperi scriveva la sottoponeva al giudizio degli altri che la modificavano, ne levavano un altro. In quella stanza, in quel momento, non c'era solo il democristiano De Gasperi ma l'Italia tutta. L'indomani mattina, al momento di uscire dall'albergo, Carlo Sforza si accorse che la giacca di De Gasperi era lisa nei gomiti, allora si levò la sua e gliela diede. De Gasperi si presentò ai vincitori iniziando il suo discorso con questa frase: "Sento che in questa sala tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e contro il paese che rappresento."

Discolpò l'Italia e da quel momento in poi i rapporti tra il nostro paese e i vincitori cambiarono radicalmente.

(Andrea Camilleri "Ora dimmi di te - Lettera a Matilda" Ed. Bompiani, 2018). I nostri colleghi dell'ASL la leggano nelle classi!

Il linguaggio dell'irreale, del giurista corretto e di quello corrotto. L'antilingua.



Mi adagio su questa frase “irreale” di conio parmigiano – anglosassone ma nella letteratura, anche antica, già in Dante (“*pape satanaleppe*”) e in Boccaccio (“*haccene più che millanta che tutta notte canta*”) è presente questo sottobosco dell'assurdo. Basti pensare, per venire ai nostri tempi, ai recital di Bergonzoni: un crepitio di parole che giocano tra loro rimandando a concetti simili o fantasticamente eterogenei (si fece prete e si iscrisse all'Ordine dei gerundi: reverendo). Fino a risalire al linguaggio dei premi Nobel, a quello strumento recitativo che assembla suoni, onomatopee, parole e foni privi di significato in un discorso: il famoso grammelot. Infine negli anni 20 il celebre lonfo, poesia di Fosco Maraini, padre di Dacia, nobile fiorentino – anglosassone, cultore di studi orientali, che inventa animali strani, inesistenti, accostando parole prive di referente linguistico ma comprensibili perché costrette a seguire le stesse regole sintattiche e grammaticali della lingua del contesto generale.

Il significato – in realtà non ufficialmente codificato-, può essere desunto da tali regole, ma anche dal suono delle parole, spesso evocativo oppure onomatopeico, dalla loro posizione all'interno di una frase: ma si tratta di un significato attribuito assolutamente a livello personale.

Dunque

Il lonfo

*“Il Lonfo non vaterca né gluisse
e molto raramente barigatta,
ma quando soffia il bego a bisce bisce
sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.
E' frusco il Lonfo! E' pieno di lupigna
Arrafferia malversa e sofolenta!
Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna
se lugri ti botalla e ti criventa.
Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto
che bete e zughia e fonca nei trombazzi
fa lègica busia, fa gisbuto;
e quasi quasi in segno si sberdazzi
gli affarferesti un gniffo. Ma lui zuto
t'alloppe, ti sberneccia; e tu l'accazzi”.*

Ora, il linguaggio del diritto è esattamente opposto a quello dell'assurdo o dell'irreale. Come una spada trafigge ogni velame, scopercchia la verità per mostrarla nuda. Che poi lo stile sia ampolloso, classicheggiante o rigoroso dipende dai tempi o dalle inclinazioni storico geografiche.

Ma oggi questo nostro solco classico si va corrompendo sia per effetto di tecnicismi che di contaminazioni linguistiche.

C'è un articolo di Italo Calvino giustamente famoso che, nel mezzo secolo che è passato dalla sua prima pubblicazione non ha perso, purtroppo, un'oncia di verità. E' un articolo che riguarda soprattutto il modo in cui l'italiano parlato diventa un'altra cosa, una cosa molto più artificiale e più brutta quando diventa italiano scritto;

Comuncia così:

“Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola





CROLXXXII

di troppo: “Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata”. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione: “Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore anti-meridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara d'essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante il recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante”. Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano pensano nell'antilingua”.

L'antilingua descritta da Calvino è la lingua satura di formule burocratiche, la lingua nemica della chiarezza e della concretezza, la lingua che preferisce il verbo *recarsi* al verbo *andare*, la perifrasi *prodotti vinicoli* al sostantivo *fiaschi*, perché *andare e fiaschi* vengono sentiti come troppo vicini al parlato, troppo banali, troppo semplici, e chi non ha un buon controllo del linguaggio scambia spesso la semplicità per sciattezza, mancanza di eleganza: mentre una scrittura semplice è sempre raccomandabile, soprattutto quando si compilano atti ufficiali come una denuncia, o quando si scrive una legge. Osservato da questo punto di vista, il problema dell'antilingua è molto più serio di quanto il tono scherzoso

di queste righe lascerebbe immaginare perché, come osserva più avanti Calvino, questa lingua artificiale, fasulla, è il sintomo di un rapporto sbagliato non solo con il linguaggio ma con la vita. Chi parla o scrive in questo modo vuole darsi un'aria di importanza, vuol essere più di quel che è realmente, vuole mettersi su un piano diverso e più alto dei suoi interlocutori: loro, poveretti, dicono *andare, trovare, cena*, mentre noi che sappiamo stare al mondo diciamo *recarsi, incorrere nel rinvenimento, pasto pomeridiano*. Il problema, insomma, non è solo linguistico ma è etico, è civile, perché adoperato a questo modo il linguaggio non serve, come dovrebbe, a comunicare, a farsi capire, ma al contrario a tenere a distanza, a mettere una barriera tra sé e gli altri anche là dove, come nel rapporto tra l'autorità e i cittadini, ogni barriera dovrebbe essere tolta.

Una rappresentazione artificiosa, accademica, che dissacra la realtà e finisce nel grottesco.¹

Per i colleghi penalisti
Mammagialla (?)

I SEGNALI DEI LETTORI

Non poche le adesioni dei discendenti di quegli avi colleghi del periodo 20/50, ma c'è anche chi alza l'asticella e richiama l'attenzione a diari egregi di nostri colleghi della guerra '15 - '18 come quelli degli avvocati Giambattista Isi e Giulio Bazzini.

Il lavoro trascende le nostre possibilità, ma con l'aiuto di qualche storico

Giacomo Voltattorni

.....
¹ Come qualche mattinale di Carabinieri: “abbiamo rilevato ferite sullo stomaco e più in basso sulla zona pubblica; il cadavere, al piede destro aveva una sola scarpa; lo spaccio avviene giorno e notte alla luce del sole; gli schiamazzi avevano raggiunto una tale intensità da potersi definire notturni”.





compatibilità tra la professione forense e lo status religioso

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede (Nel caso di specie, trattavasi di domanda di iscrizione all'albo degli avvocati di Atene, presentata da un monaco, già avvocato in altro Stato membro).

Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 7 maggio 2019 (C-431/17)

NOTA:

In arg. cfr. pure le Conclusioni dell'Avvocato Generale del 19 dicembre 2018.

Con specifico riferimento alla (nuova) normativa interna, v. anche Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 13 febbraio 2019, n. 18, secondo cui "non sussiste ad oggi l'incompatibilità tra esercizio della professione forense e qualità di ministro del culto cattolico con cura d'anime, salva restando l'osservanza dei doveri deontologici di cui all'art. 3 della legge n. 247/12 e al Codice deontologico forense".



la funzione giurisdizionale del CNF

In tema di giudizi disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, i quali hanno natura giurisdizionale, in quanto si svolgono dinanzi ad un giudice speciale istituito dall'art. 21 del d.lgs. Lt. n.

382 del 1944 (tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione), la spettanza al Consiglio - in attesa della costituzione, al suo interno, di un'apposita sezione disciplinare ex art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - di funzioni amministrative accanto a quelle propriamente giurisdizionali, non ne menoma l'indipendenza quale organo giudicante, atteso che non è la mera coesistenza delle due funzioni ad incidere sull'autonomia ed imparzialità di quest'ultimo né, tanto meno, sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, quanto, piuttosto, il fatto che quelle amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente subordinata, essendo in tale ipotesi (non riscontrabile nella specie) immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU., sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019.



mancato versamento dei contributi di iscrizione

La delibera che sospende a tempo indeterminato l'avvocato dall'esercizio della professione per il mancato versamento dei contributi di iscrizione è immediatamente esecutiva, non avendo natura disciplinare. La posizione dell'avvocato sospeso perché inadempiente nel pagamento dei contributi è differente rispetto a quello cui sia stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione: la prima è volta a garantire l'esecuzione dell'obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti; la seconda è volta a sanzionare un illecito, e quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell'ambito di applicazione della sospensione della esecutività della misura disposta dal CDD.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff.



Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 129

sospensione cautelare

Il potere cautelare esercitato dal CDD ai fini dell'adozione, modifica e revoca del provvedimento di sospensione cautelare del professionista è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al CDD affidata dall'ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell'opportunità del provvedimento stesso nonché di eventuali fatti sopravvenuti, mentre l'esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all'opportunità dell'adozione della misura sospensiva.

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. *strepitus fori* costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell'ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all'opportunità ed ai presupposti fattuali della comminata sospensione.

Ai sensi dell'art. 60 della nuova legge professionale (già art. 43 del vecchio ordinamento professionale), la sospensione cautelare può essere disposta in caso di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, ma l'attualità di questa non condiziona necessariamente quella.

Mentre alla base delle misure cautelari penali stanno il rischio di inquinamento delle prove, il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, la sospensione cautelare disciplinare si giustifica in vista della salvaguardia

dell'Ordine Forense, al fine di preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possono conseguire alla notizia di assoggettamento dell'avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari che a suo tempo hanno giustificato l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non comporta l'automatico e corrispondente venir meno delle esigenze cautelari poste a base della sospensione a tempo indeterminato autonomamente disposta dal Consiglio territoriale.

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 130

(*)NOTA:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

violazione d'impegni assunti in sede di conciliazione

Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l'ordine di appartenenza ovvero dell'obbligo di leale collaborazione con il COA (art. 70 cdf, già art. 24 codice deontologico previgente), il com-

portamento dell'avvocato che, in sede di conciliazione avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo poi di rispettare l'impegno assunto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 134

ansia

Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138

interruzione della prescrizione

Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF (che ha natura giurisdizionale), l'interruzione della prescrizione ha effetto permanente (art. 2943 cc) mentre, in quello amministrativo dinanzi ai Consigli territoriali, l'interruzione fa iniziare un nuovo periodo di prescrizione (art. 2945 cc).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 22 novembre 2018, n. 140

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Picchioni, rel. Broccardo), sentenza del 4 aprile 2017, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53.

elusione

Il divieto di cui all'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall'incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il cano-





ne generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l'incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

azione verso il cliente e rinuncia al mandato

Viola l'art. 34 cdf (già art. 46 codice previgente) l'avvocato che agisca contro l'assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato (Nel caso di specie trattavasi di una procedura di pignoramento presso terzi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 (confermata da Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019)

effetti della rinuncia al mandato

La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 (confermata da Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019)

illecito di un consigliere

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione. Conseguentemente, giustifica l'aggravamento della relativa sanzione disciplinare il fatto che l'illecito deontologico sia commesso da un Consigliere dell'Ordine il quale, per la funzione di riferimento che riveste per gli avvocati, deve mantenere un comportamento improntato con il massimo rigore al rispetto delle regole deontologiche, evitando quindi atteggiamenti che possano recare disordine all'istituzione che rappresenta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 (confermata da Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU., sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019)

dovere di verità e lealtà

Laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinuncia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142

il cliente

Nell'ambito dell'attività professionale di assistenza legale, il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell'effettivo mandato professionale sono atti giuridicamente indipendenti, talché deve considerarsi "cliente", come tale tenuto al pagamento del compenso, colui che, anche se la procura alle liti venga conferita da altri nel cui interesse la prestazione viene svolta, ha affidato al professionista l'incarico, richiedendogli la prestazione della sua opera.

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

falsificazione di documenti

Il professionista che, anche senza scopo di lucro, falsifichi un documento o se ne avvalga consapevolmente pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente l'ordinamento, la società e il prestigio dell'intera classe forense (Nella specie, l'avvocato trasmetteva al cliente un falso verbale di udienza riguardante rinvii di udienze relative ad un procedimento in realtà mai instaurato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Del Paggio, rel. Siotto), sentenza del 22 novembre 2018, n. 148





formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf (già art. 12 codice previgente) -che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 cdf (già art. 13 codice previgente)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso della preparazione professionale acquisita, mantenuta ed accresciuta, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l'art. 23 né con l'art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell'iscrizione nell'albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l'accesso.

Il Regolamento CNF n. 6/2014 si pone in linea di continuità con quello precedente (2007), essendo entrambi imperniati sul meccanismo dei crediti formativi, che non sono venuti meno, ma semplicemente ripensati e rimodulati, giacché il riferimento contenuto nel comma 3° dell'art. 11 legge n. 247/2012 ("superando l'attuale sistema dei crediti formativi") deve intendersi non come soppressione tout court degli stessi, ma come una rivisitazione del modo di computarli: non più su base esclusivamente temporale (in base all'equazione: "1 ora = 1 credito", di cui all'art. 3, comma 2°, del Regolamento del 2007), ma sulla base "di una serie di criteri oggettivi e predefiniti, tra i quali quello temporale costituisce solamente uno di essi" (Relazione di accompagnamento del nuovo

Regolamento), restando tuttavia il "credito formativo" "l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione" (art. 5 Reg. CNF n. 6/2014 cit.).

L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (*Nel caso di specie, il professionista aveva ritenuto assolto l'obbligo in parola attraverso la "consultazione assidua e sistematica su internet di siti giuridici gratuiti" nonché, per quanto riguardava la formazione in materia deontologica, attraverso "le ripetute segnalazioni per comportamenti non ortodossi di colleghi a chi di dovere". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione, confermando la sanzione comminata dal consiglio territoriale.*

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150

L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (*Nel caso di specie, il professionista aveva dedotto di non utilizzare -per ragioni di età- strumenti informatici atti a fargli avere tempestiva conoscenza ed iscrizione agli eventi formativi organizzati dal COA, ma di non aver comunque omissis di tenersi aggiornato con "i metodi della sua epoca".*

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155

impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri

Spetta al CNF la "cognizione generalizzata" in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). (*Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dall'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 22 novembre 2018, n. 158

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU., sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 348, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.

Per il contrario, precedente orientamento, che escludeva la giurisdizione del CNF sulle questioni di iscrizione e cancellazione dagli elenchi del "gratuito patrocinio" e dei difensori d'ufficio cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 ottobre 2007, n. 142 e, rispettivamente, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358.

rendiconto e compensazione

L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 166

accesso agli atti disciplinari (parere)

Il COA di Savona chiede un parere sull'applicabilità della disciplina d'accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90 ai procedimenti conseguenti alla presentazione al Consiglio dell'Ordine di un esposto disciplinare contro un iscritto all'Albo e sugli eventuali limiti all'ostensibilità degli atti contenuti nel relativo fascicolo.

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare come segue, con l'avvertenza che la risposta avrà valore anche nei confronti dei Consigli Distrettuali di Disciplina che, dopo la trasmis-





sione dell'esposto da parte del Consiglio dell'Ordine, seguiranno lo svolgersi del procedimento.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'ostensione delle informazioni in questione ricade nell'ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l'art. 22, Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del "documento amministrativo" nella quale rientrano i dati richiesti dall'istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall'accesso solo "le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi".

I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, "informazioni" suscettibili di accesso.

Va detto in primo luogo che il diritto del professionista (nei cui confronti sia stato presentato l'esposto) alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all'interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all'Albo.

Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindere dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell'Ordine, che l'art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell'utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l'accesso alle informazioni.

L'ostensione peraltro dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell'esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al

professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l'eventuale motivata opposizione. Ne consegue la necessità per il Consiglio dell'ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell'operato del COA o del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ovvero l'ottenimento – sfruttando il diritto all'accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.

L'orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all'accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l'estraneità dell'esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l'esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall'art. 22 della legge 241/1990.

Sicché un'istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall'ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l'interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L'accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull'operato dell'Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In sostanza, l'accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con criteri di proporzionalità, degli in-

teressi coinvolti.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 66









Anno XXVIII numero due
(ottantaduesimo della serie)
giugno 2019

Questo numero usa il carattere cormorant



cm

Cormorant è una famiglia di display gratuiti sviluppata da Christian Thalmann.

Mentre questo progetto è stato fortemente ispirato dall'eredità immortale di Claude Garamont, Christian non ha usato alcun carattere specifico come punto di partenza o riferimento diretto per i singoli caratteri. La maggior parte dei glifi è stata disegnata da zero. Attualmente è un font distribuito da Google.



in copertina:
maldestro tentativo redazionale
di poesia visuale
in memoria di
GIAN CARLO ARTONI
(1923 – 2017),
alla maniera di
EMILIO ISGRÒ

Il Maestro nel dare autorizzazione al “plagio” ha scritto:
“ho conosciuto Artoni quando sono arrivato a Milano nel 1956.
Sono contento che lei voglia usare le mie cancellature per rendere omaggio
a un poeta che ho molto apprezzato”

Altre foto nel testo di Linda Vukaj www.lindavukaj.com

progetto grafico di Alessandro Riccomini - stampa Cabiria

